

XVIII legislatura

**A.S. 2426:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"**

Ottobre 2021  
n. 267



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2426: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"». NL267, ottobre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

<b>Capo I Misure urgenti in materia fiscale.....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021</i> ) .....	2
Articolo 3 ( <i>Estensione della rateazione per i piani di dilazione</i> ) .....	3
Articolo 4 ( <i>Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022</i> ).....	5
Articolo 5, commi 1-4 e 13 ( <i>Disposizioni urgenti in materia fiscale</i> ) .....	6
Articolo 5, comma 6 ( <i>Disposizioni urgenti in materia fiscale</i> ).....	8
Articolo 5, commi 5, 7-12, 14 e 15 ( <i>Disposizioni urgenti in materia fiscale</i> ). .....	9
Articolo 6 ( <i>Semplificazione della disciplina del patent box</i> ) .....	13
Articolo 7 ( <i>Rifinanziamento Fondo automotive</i> ).....	18
<b>Capo II Misure urgenti in materia di lavoro .....</b>	<b>19</b>
Articolo 8 ( <i>Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</i> ).....	19
Articolo 9 ( <i>Congedi parentali</i> ).....	22
Articolo 10 ( <i>Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria</i> ) .....	26
Articolo 11 ( <i>Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</i> ).....	27
Articolo 12 ( <i>Disposizioni in materia di mobilità del personale</i> ) .....	36
<b>Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....</b>	<b>37</b>
Articolo 13, commi 1 e 6 ( <i>Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ) .....	37
Articolo 13, commi 2-5 ( <i>Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ) ..	43
<b>Capo IV Misure finanziarie urgenti.....</b>	<b>50</b>
Articolo 14 ( <i>Disposizioni urgenti per l’adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> ) .....	50
Articolo 15 ( <i>Proroga “Strade sicure” e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20</i> ).....	66
<b>Capo V Disposizioni finanziarie e finali .....</b>	<b>71</b>
Articolo 16 ( <i>Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale</i> ) .....	71
Articolo 17 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	74



**CAPO I**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE**

**Articolo 1**

***(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)***

L'articolo in esame, sostituendo il comma 3 dell'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, rimodula i termini per il pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter"<sup>1</sup> e del "saldo e stralcio"<sup>2</sup>; in particolare il versamento delle rate, da corrispondere nell'anno 2020 e quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, ed il 31 luglio 2021, viene differito ed è considerato tempestivo – e non determina l'inefficacia delle definizioni in argomento – se effettuato integralmente<sup>3</sup> entro il 30 novembre 2021.

**La RT** specifica che al differimento del termine di versamento delle rate, originariamente scadenti nel 2020, delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

**Al riguardo**, in termini meramente finanziari non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, implicitamente sotteso dalla RT, che il nuovo termine possa consentire a tutti o comunque alla quasi totalità dei contribuenti "ritardatari", rispetto al cronoprogramma dei versamenti rateali, di effettuare l'integrale pagamento del dovuto entro il 30 novembre 2021. In ogni caso potrebbe essere utile un approfondimento (ad esempio riferito all'andamento degli incassi da rateazioni in essere, per comprenderne il numero delle posizioni debitorie aperte, i valori incassati e quelli da recuperare e come l'andamento della ripresa economica possa riflettersi sugli incassi attesi) che permetta di comprendere se la scadenza del 30 novembre 2021 possa verosimilmente agevolare i contribuenti permettendo loro di adempiere tempestivamente o se invece si debbano fare altre ipotesi (impossibilità di adempiere per insolvenza sopravvenuta ovvero ritardi ulteriori). Solo nel primo caso si riscontrerebbe il carattere prudenziale della stima di assenza di effetti negativi sul gettito, escludendosi inoltre futuri rivisitazioni della materia, ad esempio con nuove proroghe ovvero altre misure<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018 e successive modifiche, e all'articolo 16-bis del D.L. n. 34 del 2019.

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197 della L n. 145 del 2018.

<sup>3</sup> Con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis del citato D.L. n. 119 del 2018.

<sup>4</sup> La probabilità di nuove proroghe ovvero di sconti futuri non agevola di certo l'adempimento puntuale a legislazione vigente.

## Articolo 2

### *(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)*

Con il presente articolo si prolunga a 150 giorni dalla notifica, in luogo dei vigenti 60 giorni<sup>5</sup>, il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo di tempo che va dal 1 settembre al 31 dicembre 2021. Come evidenziato nella relazione illustrativa ciò implica che, fino allo scadere del predetto termine di 150 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero coattivo del debito iscritto a ruolo<sup>6</sup>.

**La RT** specifica che gli incassi dell'anno 2021 derivanti da riscossione ordinaria dei ruoli esattoriali, principalmente legati al pagamento delle rateazioni, ammontano al 31 agosto 2021 ad un importo pari a circa 2.477,8 milioni di euro, con una media mensile pari a circa 310 milioni di euro.

Evidenzia poi che in conseguenza della ripresa delle attività di riscossione dal 1° settembre 2021 erano attesi per l'ultimo quadrimestre circa 1.400 milioni di euro considerando un progressivo incremento della riscossione media mensile (che solo dopo la fine del corrente anno si sarebbe attestata, seppur gradualmente, sui valori medi registrati nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica). L'estensione a 150 giorni (in luogo di 60) del termine per l'adempimento spontaneo determina uno slittamento di parte degli incassi attesi per l'ultimo quadrimestre 2021 ai primi mesi del 2022. Poiché considera che l'incremento stimato nell'ultimo quadrimestre sia prudenzialmente ascrivibile ai pagamenti conseguenti alla notifica delle nuove cartelle di pagamento, l'impatto sul gettito 2021, recuperabile nell'anno successivo, è pari a 160 milioni come da tabelle che seguono.

importi in milioni di euro	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ultimo quadrimestre 2021
Importo medio mensile atteso a normativa vigente	310,0	330,0	360,0	400,0	1.400,0
Importo medio mensile atteso con estensione dei termini	310,0	310,0	310,0	310,0	1.240,0
<b>Differenza</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-160,0</b>

importi in milioni di euro	Anno 2021	Anno 2022
Impatto sul gettito	-160,0	160,0
Erario	-88,0	88,0
Enti previdenziali	-46,4	46,4
Altri enti	-25,6	25,6
di cui enti locali territoriali	-19,2	19,2
di cui altri enti	-6,4	6,4

<sup>5</sup> Previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.

<sup>6</sup> Rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 50, comma 1, del citato D.P.R. n. 602 del 1973.

Conclude specificando che agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto.

**Al riguardo**, ad un primo esame si rappresenta che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prodotto a corredo della RT, l'importo di minor gettito a titolo di erario, pari a complessivi 88 mln di euro, è suddiviso in entrate tributarie per 48,9 mln di euro ed in entrate extra-tributarie per 39,10 mln di euro.

In merito alla stima, con riferimento ai valori indicati nella tabella presentata per il mese di settembre (310 mln di euro) si chiedono i dati a consuntivo degli incassi che dovrebbero essere ormai disponibili al fine di verificare il carattere prudenziale della stima.

### Articolo 3

#### *(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)*

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica il comma 2-ter dell'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 al fine di estendere, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020<sup>7</sup>, la decadenza della dilazione<sup>8</sup> concessa da dieci rate a diciotto rate, qualora non siano state pagate (anche non consecutive).

Il comma 2 stabilisce che i debitori che siano incorsi in decadenza dai citati piani sono automaticamente riammessi ai medesimi piani di dilazione e, per consentirne l'accesso, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (cioè quelle in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021<sup>9</sup>), ferma restando l'applicazione a tali piani dell'estensione di cui al precedente comma 1. Quindi, così come specificato nella relazione illustrativa, i debitori beneficiari della disposizione incorreranno nella decadenza del beneficio cui sono stati riammessi solo in caso di mancato pagamento di diciotto rate dei piani di dilazione in argomento.

Il comma 3 precisa che:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- b) restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti<sup>10</sup> ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Oppure alla data del 21 febbraio per i contribuenti con residenza nella zona Rossa individuata dal DPCM del 1° marzo 2020.

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

<sup>9</sup> Secondo quanto specificato dall'Agenzia entrate-riscossione, per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022, come ordinariamente previsto, la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate. Al riguardo si veda il seguente link:

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/rottamazione-pagamenti-rate-faq-sul-sito-riscossione>

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973.

<sup>11</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1 del D.Lgs. n. 46 del 1999.

**La RT** evidenzia che l'intervento, limitato ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della cd. zona rossa) – ovvero all'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica, terminato lo scorso 31 agosto – estende da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.

Rappresenta che tale intervento, per i provvedimenti di rateizzazione in essere prima dell'inizio della sospensione, rende di fatto coerente il numero delle rate mensili che, se impagate, determinano la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito INPS e dagli Avvisi di accertamento esecutivi già affidati all'agente della riscossione. Tali provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro il 31 ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), beneficeranno dell'estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.

Ai fini della stima dei possibili effetti finanziari dell'intervento ha considerato che:

- difficilmente i contribuenti che erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte le rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) hanno potuto, entro il 30 settembre 2021, corrispondere, in unica soluzione, un numero di rate tale da non decadere dal piano di pagamento rateale (almeno n. 9 rate oltre a quella ordinariamente in scadenza nel mese di settembre 2021, ovvero dopo la fine della sospensione).
- il mancato versamento, in unica soluzione, di un numero assai elevato di rate, sufficiente ad evitare la decadenza dalla rateizzazione, comporta per i contribuenti, in assenza della disposizione in argomento, l'impossibilità di riprendere ad effettuare i versamenti rateali secondo il piano di pagamento concesso a suo tempo;
- i tendenziali della riscossione da ruolo per l'anno 2021 scontano già, prudenzialmente, il mancato recupero di gettito derivante da pagamenti da parte dei contribuenti di cui al punto precedente. Infatti, per i restanti mesi dell'anno 2021, con riferimento alla riscossione ordinaria, ovvero quella non derivante dagli istituti di Definizione Agevolata (cd. rottamazione-*ter* e cd. saldo e stralcio), è stata prevista una aspettativa di riscossione principalmente derivante dai versamenti dei contribuenti che hanno continuato ad onorare le scadenze di pagamento delle rateazioni anche durante il periodo di sospensione, incrementati da una quota progressiva ascrivibile alla ripresa graduale dell'attività di riscossione correlata e di notifica di nuove cartelle.

Pertanto sulla base dei citati elementi evidenzia che l'intervento normativo in argomento non determina effetti finanziari negativi.



Infine specifica che, grazie a questo intervento, i contribuenti che non erano in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) e che corrisponderanno, entro il 31 ottobre 2021, almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021, non decadranno dai provvedimenti di rateizzazione a suo tempo concessi.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare in quanto alla norma originaria che ha introdotto la c.d. "decadenza lunga" (da 5 rate a 10 rate<sup>12</sup>) non erano stati ascritti effetti di gettito.

#### **Articolo 4**

##### ***(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022)***

L'articolo rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

In particolare, al comma 1, alle lettere a) e b), si modificano i commi 326 e 327, incrementando a 550 milioni di euro (rispetto ai previgenti 450 milioni) la quota massima da erogare nel triennio 2020-2022 a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 212 milioni (rispetto ai previgenti 112 milioni) per l'anno 2021.

Il comma 2 reca poi la copertura finanziaria degli effetti delle modifiche, stabilendo che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**La RT** evidenzia che la copertura del contributo è prevista dalla norma a valere sui fondi già accantonati nel bilancio 2019 di Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione nazionale della riscossione, incrementati dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021, che consentono la copertura dell'ulteriore importo integrativo di 100 milioni di euro.

Conferma che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica esposti i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti, come segue:

---

<sup>12</sup> Articolo 154, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34 del 2020.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	s	c					100					100			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si limita a disporre l'incremento della quota di risorse poste a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate che sono già previste per il 2021 ai sensi della normativa vigente, da assegnarsi al suo ente pubblico economico strumentale "Agenzia delle entrate – riscossione", ivi trattandosi di autorizzazione predisposta quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle maggiori risorse ivi previste per il 2021, andrebbero richiesti elementi informativi, circa i maggiori fabbisogni di spesa previsti per il 2021 rispetto a quelli da ritenersi già scontati ai sensi della legislazione vigente dall'ente pubblico economico destinatario, la cui copertura risulterebbe, per l'appunto, assicurata delle maggiori risorse assegnate con la norma in esame<sup>13</sup>.

A tal fine, in considerazione della circostanza che l'ente in questione pubblica annualmente un quadro di analitico dei costi da sostenere annualmente per il servizio nazionale della riscossione ex art.17 D.Lgs. 112/99<sup>14</sup>, potrebbe essere utile un quadro aggiornato di tali voci di spesa, che determinerebbero il maggiore fabbisogno di risorse per l'anno 2021.

Per i profili di compensazione del maggiore trasferimento previsto, si rinvia all'articolo 17.

### **Articolo 5, commi 1-4 e 13** **(Disposizioni urgenti in materia fiscale)**

Il comma 1 destina le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (per la lotteria dei corrispettivi), pari complessivamente a 56 milioni euro a decorrere dal 2021:

- a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 (relativi

<sup>13</sup> Per l'ente pubblico economico in questione, che è in regime di contabilità economico-patrimoniale (cd. "civiltistica"), va evidenziato che il D.M. 27 marzo 2013 ha fissato i criteri di redazione dei budget annuali e pluriennali al fine di assicurarne raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, individuandone tassativamente gli atti inerenti al processo di pianificazione, programmazione e *budgeting* pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilità civiltistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

<sup>14</sup> Il D.Lgs. 112/99 è stato modificato dal D.Lgs. 159/2015; i costi sono redatti secondo lo schema e le modalità previste dagli articoli 2 e 8 del D.P.C.M. 22 settembre 2014) Cfr. Agenzia delle entrate – riscossione, documento "ADeR – Anno 2021 costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione Riclassifica ex art. 2 comma 3 DM 27 marzo 2013 (Allegato 1)", sul sito internet dell'ente, sez. "Amministrazione trasparente" voce "bilanci".

alla cd. lotteria degli scontrini, spettanti ai consumatori risultati vincitori e agli esercenti delle transazioni economiche relative alle vincite, finora previsti nella misura di 45 milioni di euro annui);

- b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.

Il comma 3, sostituendo l'articolo 141, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, conferma che per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-*bis* (si tratta delle somme di cui al sopra citato comma 542, interamente destinate, per il solo 2020, alla spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini) sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, espungendo però la precedente, ulteriore previsione, ai sensi della quale nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, possono essere conferiti fino a 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.

Il comma 4, modificando con decorrenza 1° gennaio 2021 l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018, destina, in coerenza con quanto sopra riportato, le risorse del Fondo non più soltanto alle spese amministrative connesse alla lotteria, ma anche a quelle di comunicazione e ai premi.

**La RT**, dopo aver illustrato i primi due commi, fa presente che, in conseguenza della rimodulazione delle risorse disponibili nei termini previsti appunto dai predetti commi, la modifica di cui al comma 3 si rende necessaria affinché produca i suoi effetti solo con riferimento all'anno 2020 e non anche per gli anni a seguire.

Di carattere ordinamentale sono anche le modifiche apportate dal comma 4, finalizzate a rendere le disposizioni oggetto dell'intervento compatibili con quanto previsto dai commi 1 e 2. Pertanto, dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che la leggera modifica della ripartizione delle risorse disponibili rifletta dati di consuntivo o comunque altamente attendibili, dai quali è possibile evincere l'ammontare delle spese amministrative e di comunicazione. Premesso che l'espunzione della previsione citata al comma 3 di per sé non preclude l'utilizzo delle somme in questione per il pagamento degli incarichi qui indicati, potendo comunque la loro attribuzione e prosecuzione rientrare nell'ambito dell'attività gestionale, che resta ovviamente confermata in capo al MEF, andrebbe fornito un chiarimento circa la situazione inerente ai 6 incarichi di collaborazione qui richiamati.

Il comma 13, lettera a), integrando il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, ricomprende nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, in particolare quelle previste dal decreto-legge n. 73 del 2021 (contributo start-up, definizione agevolata, esenzione prima rata IMU, contributo a fondo perduto, proroga credito d'imposta locazioni).

Il medesimo comma (lettera b)) integra il comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di acquisire, per l'emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.

**La RT**, dopo averle illustrate, afferma che la prima disposizione mira esclusivamente ad assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato delle misure di aiuto sopra richiamate, rivestendo quindi carattere prettamente ordinamentale, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e conclude sottolineando la natura procedimentale della seconda disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 5, comma 6** ***(Disposizioni urgenti in materia fiscale)***

Il comma 6 reca la modifica dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 in materia di deliberazione da parte degli enti locali di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie. In particolare, viene soppressa la parte in cui si fa salva la normativa che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. La soppressione intende semplificare la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti.

**La RT** afferma che con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. La modifica normativa proposta intende semplificare la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti.

La RT precisa che in ogni caso, per tali società rimane la necessità di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 46 del 1999, per poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.

La RT conclude evidenziando che la disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che la modifica recata dalla norma in esame non elimina per le società partecipate di poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate ma elimina solo la necessità della delibera di affidamento degli enti partecipanti e considerato che alla norma ora modificata non erano stati associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 5, commi 5, 7-12, 14 e 15**  
***(Disposizioni urgenti in materia fiscale).***

Il comma 5 del presente articolo, modificando il comma 5 dell'articolo 36-bis del D.L. n. 41 del 2021, dispone che il credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo sia fruibile solo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, escludendo pertanto l'ulteriore possibilità dell'utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa è stata sostenuta. In relazione illustrativa si legge che tale modifica "*consente all'Agenzia delle entrate di verificare in tempo reale un'eventuale fruizione del credito in misura eccedente rispetto all'ammontare riconosciuto e assicurare, così, il controllo del rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021 previsto dal comma 6*".

**La RT** specifica che la disposizione interviene nella disciplina del credito d'imposta a sostegno della cultura di cui all'articolo 36-bis del D.L. 41/2021 in relazione alle modalità di fruizione dell'agevolazione.

Conclude evidenziando che la misura non determina effetti tenuto conto che non viene modificato lo stanziamento previsto dalla norma originaria.

**Al riguardo**, poiché la norma si limita ad indicare quale unica modalità di fruizione del credito d'imposta la metodologia compensativa – di cui al ricordato articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 – senza modificare il limite di spesa per il 2021, non si hanno osservazioni da formulare.

I commi da 7 a 12 del presente articolo hanno la finalità, così come si legge in relazione illustrativa, di offrire la possibilità, a coloro che abbiano usufruito in modo non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo<sup>15</sup>, di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante il riversamento anche rateale dell'importo del credito utilizzato in compensazione<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013.

<sup>16</sup> Sempre in relazione illustrativa si legge che: "*L'opportunità di un tale approccio muove dall'esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola. Infatti, l'estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese. Al riguardo, particolare rilievo hanno assunto i chiarimenti dettati dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo economico in diversi recenti interventi di prassi (si veda, per la prassi dell'Agenzia delle entrate, la*

Il comma 7 consente ai soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta in argomento – maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 – di poterne effettuare il riversamento di quanto utilizzato senza applicazione di sanzioni ed interessi, secondo le modalità descritte nei commi successivi.

Il comma 8 specifica che la procedura di riversamento contenuta nel comma 7 è riservata ai soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini della concessione del credito d'imposta in parola. Sono inoltre ammessi alla procedura di riversamento anche i contribuenti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato la normativa<sup>17</sup> in maniera difforme da quanto dettato dalla disposizione di interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72 della L. n. 145 del 2018. La procedura di riversamento può essere utilizzata anche da coloro che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Sono previsti poi i casi<sup>18</sup> in cui è precluso il ricorso alla procedura di riversamento, nonché i casi di decadenza dalla procedura<sup>19</sup>.

Il comma 9 definisce la procedura per avvalersi della regolarizzazione mediante riversamento spontaneo; in particolare entro il 30 settembre 2022 dovranno inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate. Le modalità applicative sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

Il comma 10 indica le date di riversamento delle somme indebitamente utilizzate, disponendo che il riversamento deve avvenire entro il 16 dicembre 2022, oppure in tre rate di pari importo di cui la prima entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale e il riversamento è effettuato senza potersi avvalere della compensazione<sup>20</sup>.

Il comma 11 stabilisce che la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto; in caso di pagamento rateale il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei restanti importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione<sup>21</sup>. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La procedura in esame, ai sensi del comma 12, non può essere esperita nel caso in cui l'erroneo utilizzo del credito d'imposta in argomento, sia già stato rilevato con un atto di recupero o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi. Qualora invece l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con atto però non ancora divenuto definitivo, alla data di entrata in vigore del decreto all'esame, il riversamento dovrà obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di

---

*risoluzione n. 46 del 2018, la risoluzione n. 40 del 2019 e la circolare n. 8 del 2019), nonché gli interventi normativi succedutisi nel corso degli ultimi anni".*

<sup>17</sup> Di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato D.L. n. 145 del 2013.

<sup>18</sup> Casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

<sup>19</sup> In tal caso le somme già versate a titolo di riversamento si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.

<sup>20</sup> Di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

<sup>21</sup> Pari al 30% degli importi residui dovuti.

recupero<sup>22</sup>, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi e senza la possibilità di chiedere la rateazione.

**La RT** evidenzia che la definizione agevolata introdotta dalle disposizioni in esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l'agevolazione.

Stima che il 25 per cento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo non spettanti siano connessi a comportamenti fraudolenti, per i quali non opera la definizione agevolata di cui trattasi.

Ai fini della quantificazione rappresenta che dalle risultanze degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate dal 2017 al 2021, l'importo massimo annuo recuperato per sanzioni e interessi è pari a 95 milioni di euro. Moltiplicando tale importo per 8 anni (arco temporale in cui si possono concentrare i controlli sulle annualità interessate dall'istituto definitorio), l'ammontare di sanzioni e interessi potenzialmente recuperabili può essere quantificato in 760 milioni di euro (95 milioni moltiplicati per 8 annualità). Tenuto conto che restano recuperabili gli indebiti utilizzi del credito d'imposta derivanti da condotte fraudolente, le sanzioni e gli interessi non più recuperabili per effetto della novella normativa possono quantificarsi in euro 570 milioni (pari al 75 per cento di euro 760 milioni).

Prudenzialmente, stima che l'Agenzia riesca a riscuotere il 50 per cento degli importi derivanti dagli atti di recupero notificati (considerati i ricorsi e, più in generale, le mancate acquiescenze).

In termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, pertanto, l'entrata in vigore della norma comporta un effetto negativo complessivo stimato, in termini di minori incassi da attività di recupero, di circa 285 milioni di euro, ossia il 50 per cento di 570 milioni.

A fronte di tali mancate entrate, considera che l'introduzione della definizione agevolata può comportare effetti positivi di gettito, tenuto conto che la mancata applicazione di sanzioni e interessi sugli importi riversati nonché la previsione della non punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, rappresentano un incentivo al riversamento anche di crediti che comunque non sarebbero stati recuperati, in quanto non rientranti nelle attuali liste selettive predisposte dall'Agenzia in base ai profili di rischio dei contribuenti. La RT stima tali effetti positivi, prudenzialmente (in assenza di elementi certi), in una misura pari al 5 per cento dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 milioni di euro.

---

<sup>22</sup> Tale possibilità, come si legge in relazione illustrativa è prevista in considerazione delle finalità *latu sensu* deflative che si intende perseguire.

Alla norma ascrive, pertanto, effetti negativi di gettito pari a complessivi 75 milioni di euro, corrispondenti alla differenza tra i maggiori incassi (210 milioni) e i minori introiti (285 milioni).

In termini di cassa, evidenzia che il mancato introito di 285 milioni va ripartito in 8 anni e, quindi, vi è un minor incasso annuo di euro 35,6 milioni. Per quanto riguarda le maggiori entrate, considera che la norma prevede un pagamento in tre rate di pari importo, da versare nel 2022, nel 2023 e nel 2024 (prudenzialmente non si tiene conto che per gli atti di accertamento già notificati ma non definitivi il pagamento va effettuato in un'unica soluzione nel 2022).

Gli effetti di cassa sarebbero, pertanto, i seguenti:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	dal 2025 al 2029	2030
Maggiori entrate da riversamento dei crediti	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Minori entrate da sanzioni e interessi	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6	0,0
Totale	+34,4	+34,4	+34,4	-35,6	0,0

**Al riguardo** si osserva:

- La RT non può essere riscontrata positivamente in quanto non fornisce dati dettagliati circa: il valore suddiviso per anni delle compensazioni effettuate con modello unico di versamento F24 (valore di cassa), l'ammontare delle spese in R&S per le quali è stato richiesto il credito in discorso suddiviso per anni, l'ammontare complessivo dei crediti indebitamenti fruiti<sup>23</sup>;
- al fine di verificare la stimata percentuale ipotizzata del 25% di crediti non spettanti, riconducibili a comportamenti fraudolenti, sarebbe opportuno acquisire il numero ed il valore dei crediti d'imposta di tale specie ed il numero ed il valore degli accertamenti complessivi predisposti dall'Agenzia delle entrate;
- con riferimento alla percentuale di riscossione pari al 50% degli importi derivanti dagli atti di recupero notificati, sarebbero opportuni degli approfondimenti. Infatti la stima è condotta a partire dall'ammontare massimo annuo delle sanzioni ed interessi effettivamente recuperato, per il periodo che va dal 2017 al 2021, pari a 95 mln di euro, senza però che la RT indichi l'effettivo tasso di riscossione ricostruibile come rapporto tra l'ammontare delle somme annue incassate da attività di accertamento ed il corrispondente valore accertato complessivo;
- non vengono forniti dati che consentano di riscontrare la percentuale del 5% indicata come risultante dell'effetto incentivo riconducibile alla mancata applicazione di sanzioni ed interessi ed alla non punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del D.Lgs. n. 74 del 2000.

<sup>23</sup> In particolare si può solo ricostruire il dato considerando che il 5% dei crediti impropriamente fruiti è pari a 210 mln di euro; proporzionando il dato si ottengono crediti di tale tipologia per circa 4,2 mld di euro.



Il comma 14, modificando l'articolo 3, comma 3, lettera a) del DPR n. 322 del 1998<sup>24</sup>, aggiunge, tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali in via telematica<sup>25</sup> e pertanto all'apposizione del visto di conformità,<sup>26</sup> anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.

**La RT** evidenzia che si prevede che i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conclude rappresentando che la disposizione di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, visto il tenore meramente ordinamentale della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 15 valuta le minori entrate derivanti dai citati commi da 7 a 12 – in materia di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo usufruito in modo non corretto- in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto all'esame.

**La RT** rappresenta che alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutate in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**Al riguardo**, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 6** **(Semplificazione della disciplina del patent box)**

L'articolo in esame, con il comma 1, introduce per i soggetti titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale della durata di cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile in materia di *patent box*<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

<sup>25</sup> Mediante il servizio telematico Entratel.

<sup>26</sup> Ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

<sup>27</sup> Si rammenta che il *patent box* è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d'impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali. Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest'ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

Ai sensi del comma 2, i soggetti IRES non residenti<sup>28</sup> possono esercitare l'opzione solo qualora siano residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione o con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio concesso al contribuente consiste, ai fini delle imposte sui redditi, nella maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili<sup>29</sup>. Tale vantaggio è condizionato all'utilizzo diretto o indiretto dei suddetti beni, da parte dei beneficiari, nello svolgimento della propria attività di impresa; sarà un provvedimento dell'Agenzia delle entrate a definire le modalità di esercizio dell'opzione<sup>30</sup>.

Il comma 4 dispone che l'agevolazione in parola si applica solo se i beneficiari svolgono le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione ed allo sviluppo dei beni di cui al comma 3<sup>31</sup>.

Ai sensi del comma 5, l'opzione rileva anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).<sup>32</sup>

Il comma 6 specifica che chi vuol usufruire della maggiore deducibilità dei costi ai fini del presente articolo, può indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate<sup>33</sup>. Ciò al fine di prevedere, in caso di rettifica della maggiorazione<sup>34</sup> a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, che la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997<sup>35</sup> non si applichi<sup>36</sup>. Il possesso della documentazione prevista dal citato provvedimento sarà comunicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale il

---

Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, *tonnage tax*, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.). A seguito dell'opzione per il regime di *patent box*, una quota dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa per il 50% del relativo ammontare. Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

<sup>28</sup> Pertanto quelli individuati dall'articolo 73, comma 1, lettera d) del D.P.R. 917 del 1986 (TUIR).

<sup>29</sup> In relazione illustrativa si legge che: "*Il regime introdotto assume, pertanto, la sussistenza di un collegamento diretto tra i costi di ricerca e sviluppo e il beneficio fiscale in quanto detti costi sono utilizzati per determinare l'ammontare del beneficio spettante*".

<sup>30</sup> La relazione illustrativa specifica che "*I requisiti di accesso al regime e le modalità di determinazione dell'agevolazione si pongono in linea con le raccomandazioni OCSE (.....) che consentono la presenza di agevolazioni per i beni immateriali mediante l'attribuzione di benefici fiscali direttamente collegati alle spese sostenute per la creazione di detti beni*".

<sup>31</sup> L'attività di sviluppo e ricerca può essere effettuata anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

<sup>32</sup> Di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997.

<sup>33</sup> La relazione illustrativa rappresenta che "*Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongono a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idonea documentazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione*".

<sup>34</sup> Da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito.

<sup>35</sup> Cioè la sanzione per infedele dichiarazione che prevede dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzata.

<sup>36</sup> Sarà infatti sufficiente che il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che consente il riscontro della corretta maggiorazione.

contribuente usufruisce dell'agevolazione; in assenza di comunicazione, in caso di rettifica si applica la suddetta sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il comma 7 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le disposizioni attuative.

Ai sensi del comma 8 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

Il comma 9 specifica che in caso di opzione al regime in argomento, non si potrà usufruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo<sup>37</sup>.

Il comma 10 abroga la vigente disciplina del *patent box*<sup>38</sup> e detta la disciplina transitoria; nello specifico i potenziali destinatari del nuovo beneficio all'esame qualora abbiano esercitato l'opzione per il previgente *patent box* in data antecedente al 22 ottobre 2021<sup>39</sup>, potranno scegliere di aderire alla nuova agevolazione mediante comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale possibilità è preclusa per i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al *ruling* per fruire del *patent box*<sup>40</sup> oppure che abbiano presentato istanza di rinnovo e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché per i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del *patent box*<sup>41</sup>. Infine coloro che hanno presentato la procedura di *ruling* o il rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto, ma che non hanno ancora sottoscritto un accordo, potranno aderire al nuovo regime agevolativo comunicando, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

**La RT** evidenzia che la disposizione in argomento sostituisce l'attuale regime c.d. *patent box* (d'ora in poi anche "vecchio regime"), che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali, con un nuovo regime che incrementa del 90% l'importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni.

La norma, inoltre, non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime. In ogni caso l'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo".

Ciò premesso, ai fini della quantificazione di eventuali effetti finanziari, rappresenta che la stima è stata effettuata a partire dai dati risultati tratti dai quadri RF delle dichiarazioni reddituali presentate in relazione al periodo di imposta 2019, che hanno consentito di appurare che il vecchio regime c.d. *patent box* ha dato luogo a risparmi di imposta per i beneficiari pari a **1,598** miliardi di euro (importo attualmente scontato nelle previsioni di bilancio).

---

<sup>37</sup> Di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>38</sup> Di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 e all'articolo 4 del D.L. n. 34 del 2019.

<sup>39</sup> Data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>40</sup> Prevista dall'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

<sup>41</sup> Di cui all'articolo 4 del D.L. n. 34 del 2019.

Estrapolando da tali dichiarazioni gli importi riportati nella sezione IV-*bis* del quadro RU, limitatamente alle colonne 2 (costi di ricerca *intra-muros*) e 5 (costi di ricerca *extra-muros*), evidenzia che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del pregresso regime di c.d. *patent box* ammontano ad euro 1,616 miliardi.

Per determinare gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al nuovo regime, moltiplica tale ultima cifra dapprima, per l'aliquota di computo della maggiorazione, pari al 90%, poi, per la percentuale del 27.9%, ottenuta come somma delle aliquote IRES ed IRAP.

Seguendo tale procedimento, stima preliminarmente effetti finanziari negativi pari a **405** milioni di euro annui. Tale importo, quindi, rappresenta il minor gettito che si produrrebbe qualora tutti i contribuenti transitassero dal vecchio al nuovo regime *patent box*.

Evidenzia che, nonostante il nuovo regime risulti, in termini generali, meno oneroso per l'erario di quello attualmente in vigore, è stato ipotizzato che il numero di contribuenti che aderirà allo stesso sia pari solo al 10% di coloro che hanno usufruito del beneficio *patent box* nell'anno 2019.

Inoltre, ipotizza prudenzialmente che, a partire dall'anno 2021, il numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, assumendo come anno indice il 2019, potrebbe aumentare del 20%.

Con specifico riguardo alla prima assunzione, rappresenta che il calcolo di convenienza tra i due regimi dipende da numerose variabili. In particolare, il nuovo regime potrà dare luogo a diversi benefici, tra i quali si segnalano: una sensibile semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio (e, quindi, minori oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari); una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche attuali; un livello di complessità significativamente inferiore e connessa mitigazione dell'attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria (si pensi ad esempio alla complessità nella individuazione e calcolo del cosiddetto "*nexus ratio*" fondamentale ai fini del vecchio regime); un immediato maggior beneficio finanziario per quei soggetti le cui previsioni reddituali, in relazione ai beni immateriali rientranti nel regime per gli anni 2021 e ss., siano modeste (poiché in tale caso il nuovo incentivo sarebbe subito utilizzabile).

Pertanto il passaggio al nuovo regime di almeno il 10 % dei contribuenti permette di quantificare:

- effetti positivi in termini di minori oneri, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il risparmio derivabile dalla immediata abrogazione del vecchio regime (1,598 miliardi di euro), pari a **159** milioni di euro annui;
- un aumento degli oneri a carico dell'Erario, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il costo annuo della nuova misura agevolativa (405 milioni di euro), pari a **40** milioni di euro annui.

Per quanto concerne invece la seconda assunzione, le conseguenze in termini di gettito sono determinate moltiplicando la percentuale del 20% per l'importo del minore gettito – sopra stimato in 405 milioni di euro – ottenendo un ammontare di **81** milioni di euro.

Sottolinea in aggiunta, considerato che il nuovo regime non è cumulabile con il credito previsto a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, attualmente utilizzabile in relazione alle spese sostenute sino al periodo di imposta 2022, che la quantificazione tiene conto, per i soli anni 2021 e 2022, degli effetti positivi derivanti dalla mancata fruizione di tale agevolazione, quantificati in **132** milioni di euro per ciascuno dei citati anni.

In particolare, considerato che il credito citato può essere utilizzato in tre rate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento degli investimenti, rappresenta in termini di cassa gli effetti che vanno distribuiti su tale intervallo temporale.

VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO		2021	2022	2023	2024
IRES	Effetti di cassa della nuova norma in materia di <i>patent box</i>	0	-214	-121	-121
IRAP					
IRES	Effetti di cassa derivanti dall'abrogazione del precedente regime di <i>patent box</i>	0	281	159	159
IRAP					
Credito R & D	Effetti di cassa derivanti dall'impossibilità di cumulo delle agevolazioni <i>patent box</i> e ricerca e sviluppo	0	44	88	88
Effetti netti in termini di cassa		0	111	126	126

Alla luce dei dati sopra indicati, sottolinea che gli effetti di cassa sono positivi in tutti gli anni considerati, nonché per le annualità successive, nelle quali ritiene che si stabilizzeranno gli effetti positivi derivanti dall'abrogazione del vecchio regime.

Tuttavia ritiene, in ottica prudenziale, di non ascrivere effetti finanziari alla disposizione considerandola sostanzialmente neutrale a tali fini.

**Al riguardo** e per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare poiché la RT, in un'ottica prudenziale non ritiene di ascrivere effetti finanziari alla disposizione in argomento, nonostante determini, in via teorica, possibili effetti positivi in termini di gettito.

## **Articolo 7** **(Rifinanziamento Fondo automotive)**

La norma incrementa la dotazione del fondo per contributi per l'acquisto di autoveicoli di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

- a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;
- b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
- c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;
- d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, a determinate condizioni.

Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rifinanziamento fondo per acquisto veicoli non inquinanti – maggiore spesa c/capitale	100				100			

**La RT** descrive la norma e sottolinea che lo stanziamento aggiuntivo, parametrato ai fabbisogni stimati e registrati per le diverse misure ed alle risorse attualmente disponibili per le medesime, pari a complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, consente di dare continuità, in assenza di variazioni significative rispetto al trend ad oggi registrato, per le residue mensilità dell'anno 2021 agli interventi di sostegno nel settore automotive.

**Al riguardo**, considerato che il prospetto riepilogativo registra effetti unicamente sul 2021, andrebbe confermato che i contributi in questione possano essere interamente erogati nei due mesi rimanenti prima della fine dell'anno. In caso contrario, gli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto andrebbero in parte imputati sull'anno successivo.

**CAPO II**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO**

**Articolo 8**

***(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020:

- la lettera a), intervenendo sul comma 1, limita al 31 dicembre 2021 l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, nonché la non computabilità di tale periodo ai fini del calcolo del comporto (equiparazione già prevista ma senza limite temporale);
- la lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 5, stabilisce che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (finora il periodo di riferimento non era definito) gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 (queste ultime riguardanti i lavoratori cd. fragili) dell'articolo 26 (finora anche quelli a carico del datore di lavoro che presenta domanda) sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per il 2020 (importo già previsto) e di 976,7 milioni di euro per il 2021 (limite previsto *ex novo* dal presente provvedimento), dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori (tale previsione è assente nella previgente versione del comma);
- la lettera c), aggiungendo il comma *7-bis*, stabilisce che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro *una tantum* per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procederà ad ulteriori rimborsi.

Il comma 2 abroga il comma 482 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (che prevedeva uno stanziamento di 396 milioni di euro per il ristoro, a carico dello Stato, degli oneri del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS, per i lavoratori immunodepressi, oncologici o con terapie salvavita o disabilità gravi la cui assenza è equiparata a ricovero ospedaliero fino al 31 dicembre 2021).

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell'articolo 17.

**La RT** premette che la valutazione è stata effettuata considerando i costi complessivi per gli anni 2020 e 2021, ai quali devono essere detratti gli stanziamenti previsti pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 396 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 1 dell'articolo 26 (quarantena)

Per determinare l'onere del comma 1 fino al 31 dicembre 2020, al lordo dell'attuale stanziamento, si è tenuto conto del totale delle giornate richieste nel 2020, pari a circa 13,2 milioni per 941.500 soggetti assicurati per la malattia. Per il 2021 fino alla metà di agosto sono state richieste per quarantena 12,1 milioni di giornate, riferite a circa 870.000 soggetti assicurati. Tenendo conto del trend dell'ultimo mese (15 luglio – 15 agosto) si ipotizza che fino al 31 dicembre 2021 possano essere richieste ulteriori 3,5 milioni di giornate riferite a 248.000 soggetti. Per i soggetti assicurati per la malattia si è tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro. Pertanto, tenuto conto di una durata media della quarantena di 14 giorni per individuo e di una carenza pari a 3 giorni, si stima che per gli eventi riconducibili al 2020 l'indennità di malattia rimborsata sarà pari a 687,7 milioni di euro, di cui 273,4 per contribuzione figurativa. Per l'anno 2021 l'indennità di malattia da rimborsare sarà pari a 816,6 milioni di euro di cui 324,7 per contribuzione figurativa.

In relazione al comma-7bis, sulla base dei dati desunti dall'osservatorio INPS sulla malattia risulta che il rapporto tra numero di certificati afferenti ai soggetti assicurati e non assicurati sia circa il 17%. Tenuto conto che i soggetti non assicurati sono anche quelli che più facilmente possono usufruire dello *smart working* tale percentuale è stata ridotta al 15% (141.200 soggetti per il 2020 e 167.700 per il 2021). Considerando un rimborso forfettario di 600 euro *pro capite* si stima che l'onere da rimborsare alle aziende sarà pari a 84,7 milioni di euro per gli eventi riconducibili al 2020 e 100,6 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 2 dell'articolo 26 (fragili)

Con riferimento al comma 2 per il 2020 sono state richieste, da soggetti assicurati per la malattia, 1.326.000 giornate, mentre dal 1° gennaio 2021 alla metà di agosto 2021 sono state richieste 440.000 giornate e si stima che entro il 31 dicembre 2021 verranno richieste ulteriori 275.000 giornate. Pertanto, tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro, si perviene ad un onere per gli eventi riconducibili al 2020 di 88 milioni di euro di cui 35 milioni per contribuzione figurativa mentre per il 2021 si stimano 47,5 milioni di euro di cui 18,9 per contribuzione figurativa.

Per i soggetti "fragili" non assicurati all'INPS per la malattia e quindi per gli effetti del comma 7-bis si è tenuto conto di una platea di circa 2.500 persone sia per gli eventi riconducibili al 2020 che per il 2021 e di un importo forfettario di 600 euro *pro capite*.



Pertanto, l'onere per i non assicurati sarà pari a 1,5 milioni di euro sia per il 2020 che per il 2021.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri complessivi per gli eventi riconducibili al 2020 e 2021, distintamente per i commi 1 e 2 e al lordo degli attuali stanziamenti già previsti esclusivamente per i commi 1 e 2.

	2020		2021	
	Totale	di cui figurativa	Totale	di cui figurativa
Quarantena	772,42	273,4	917,2	324,7
Fragili	89,5	35	49	18,9
<b>TOTALE (A)</b>	<b>861,9</b>	<b>308,4</b>	<b>966,2</b>	<b>343,6</b>
<b>Finanziamenti a normativa vigente (B)</b>	<b>663,1</b>	<b>165</b>	<b>396</b>	<b>98,3</b>
<b>Maggior onere (A-B)</b>	<b>198,8</b>	<b>143,4</b>	<b>570,2</b>	<b>245,3</b>

Limitatamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 le risorse già stanziata a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame sono pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e ulteriori 396 milioni di euro per il 2021. Pertanto il maggior onere per l'anno 2021 è pari a 769 milioni di euro (198,8 milioni di euro attribuibili agli eventi dell'anno 2020, il cui diritto origina dalla disposizione in esame, e 570,2 milioni di euro attribuibili agli eventi dell'anno 2021) in termini di saldo netto da finanziare e 380,3 milioni di euro in termini di indebitamento netto.

La RT nulla aggiunge, infine, al contenuto dei commi 2 e 3.

**Al riguardo**, sulla base dei dati desunti da fonti amministrative e delle ipotesi formulate dalla RT, la quantificazione appare corretta.

Tuttavia, si evidenzia che l'ipotesi relativa alle ulteriori richieste di giornate di quarantena indennizzate per il periodo 15 agosto – 31 dicembre 2021, indicate in 3,5 milioni, non appare proporzionata a quanto registrato fino al 15 agosto. Da un lato, la scelta della RT di formulare tale ipotesi tenendo conto soltanto del trend dell'ultimo mese disponibile (quello con termine finale al 15 agosto), potrebbe tenere conto degli effetti dell'avanzamento della campagna vaccinale, anche se tale ragione non viene esplicitata. D'altra parte, vi potrebbero essere rischi di un rialzo rispetto al mese considerato, sia perché si tratta di un periodo nel quale ricadono tipicamente numerose giornate di ferie, sia per una maggior diffusione della malattia nel periodo autunnale-invernale.

Un chiarimento sarebbe poi utile sulle ragioni che inducono la RT a stimare un maggior ricorso al lavoro agile per i lavoratori non assicurati, con conseguente riduzione degli oneri derivanti dal comma 7-bis, che comunque è presidiato da un limite di spesa.

## **Articolo 9** **(Congedi parentali)**

Il comma 1 permette al lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Il comma 2 riconosce, per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23 (ai sensi di tale comma nel calcolo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 3 autorizza la conversione degli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021), durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, ovvero di sospensione dell'attività dei centri diurni di cui al comma 1 dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, a domanda, nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2, stabilendo altresì che essi non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il comma 4, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, riconosce a uno dei genitori, alternativamente all'altro, il diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il comma 5 dispone che per i giorni in cui un genitore fruito del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruito del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Il comma 6 stabilisce che i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, hanno diritto a fruito, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9, e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il comma 7 riconosce i benefici di cui ai commi da 1 a 6 nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 8, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, autorizza la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 9 stabilisce che le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 10 provvede ai sensi dell'articolo 17 alla copertura degli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021.

**La RT** afferma che sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell'INPS le seguenti informazioni relative alle misure in esame (lettura dati settembre 2021 relativa al periodo gennaio-giugno 2021):

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruite pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.

Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, occorre tener conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 12 anni di età che ridurranno sia il rischio di contagio che il rischio di malattia. Inoltre, è da considerare che la scuola ha inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno.

Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus baby-sitting, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente articolo sulla base dei seguenti elementi:

**Lavoratori dipendenti:**

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;

- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

#### **Lavoratori autonomi:**

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 48,98 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

#### **Lavoratori iscritti alla gestione separata:**

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 51,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente.

#### **Onere derivante dalla concessione del congedo parentale, fino al 31 dicembre 2021, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, dad o malattia da SARS-CoV-2**

Anno 2021 - (importi in milioni di euro)

<b>Tipologia</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Copertura figurativa</b>	<b>Totale</b>
Lavoratori dipendenti	11,8	7,8	<b>19,6</b>
Lavoratori autonomi	3,5	1,7	<b>5,2</b>
Lavoratori gestione separata	2,7	1,8	<b>4,5</b>
<b>Totale generale</b>	<b>18,0</b>	<b>11,3</b>	<b>29,3</b>

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche la RT considera circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera, comprensiva della contribuzione previdenziale, pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

**Al riguardo**, sulla base dei dati di consuntivo riferibili al semestre gennaio-giugno, dei correttivi operati in senso incrementativo (e quindi prudentiale) alle platee e alla durata media del beneficio, delle retribuzioni medie riportate, che appaiono plausibili e comunque in linea con quelle indicate in precedenti RT, la quantificazione risulta corretta, anche se appare soggetta ad un certo grado di alea l'assunzione che il numero di lavoratori autonomi ed iscritti alla gestione separata che hanno usufruito del *bonus*

*baby sitting* corrisponderà a quello dei medesimi soggetti che richiederanno il beneficio di cui al presente articolo.

L'assenza dell'alternativa rappresentata dal lavoro agile appare ampiamente compensata dai fattori (più alti tassi di vaccinazione anche fra i 12-14enni e periodo di riferimento meno ampio – 3,5 mesi in luogo di 6) che dovrebbero contribuire a ridurre le esigenze alla base della fruizione del presente beneficio.

Va tuttavia segnalato che l'articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021, nel prevedere l'analogo beneficio per il primo semestre del corrente anno, aveva in realtà ipotizzato platee di beneficiari molto più estese di quanto riportato dalla RT sulla base dei dati gestionali, con importi stanziati corrispondentemente più elevati di quelli in esame. Infatti, anche scontando un dimezzamento dei beneficiari rispetto a quanto registrato nel periodo marzo-agosto 2020, la RT le quantificava in circa 125.000 i dipendenti privati che avrebbero fruito del beneficio monetario e in 115.000 i lavoratori che avrebbero utilizzato il *bonus baby sitting*. Considerando poi che da notizie di stampa<sup>42</sup> sembrerebbe evincersi che i fruitori complessivi dei suddetti benefici nel periodo gennaio-giugno si siano attestati su valori anche maggiori di quelli indicati dalla RT (circa 275.000 soggetti, in luogo dei 240.000 previsti), appare assolutamente necessaria una conferma del dato complessivo riportato dalla RT di circa 51.500 fruitori dei benefici previsti dal citato decreto-legge n. 30 del 2021 in relazione al primo semestre dell'anno corrente.

Per completezza d'informazione, si segnala, da un lato, a supporto di un tiraggio molto inferiore al previsto nel primo semestre dell'anno, che la relativa autorizzazione di spesa (299,3 milioni di euro per il 2021) venne ridotta di 126,6 milioni di euro dal comma 10 dell'articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 durante la conversione in legge di tale decreto e, dall'altro, che i dati riportati dalla RT inducono ad ipotizzare la sussistenza di consistenti risparmi sulla citata linea di finanziamento, valida per il 2021, (giacché gli oneri – anche considerando i più lunghi periodi di quarantena allora previsti – non dovrebbero aver superato i 60-70 milioni di euro complessivi nel primo semestre dell'anno), i quali, oltre a poter quindi essere utilizzati per la copertura dei presenti oneri (della medesima natura), non vengono nemmeno menzionati dalla RT.

Le perplessità appena espresse impongono viepiù una ricostruzione puntuale e dettagliata dell'andamento della fruizione e degli oneri connessi ai benefici in questione.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla quantificazione relativa agli oneri per la sostituzione del personale scolastico che usufruisce dei benefici del presente articolo, atteso che i parametri di riferimento appaiono corretti e che per il primo semestre del 2021 l'omologo stanziamento, previsto dal comma 9 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 30, ammontava a 10,2 milioni di euro, con riferimento ad un arco temporale più esteso di quello in esame e ad un periodo nel quale i tassi di

---

<sup>42</sup> V. [https://www.ilsole24ore.com/art/figli-isolamento-fiduciario-scaduti-congedi-covid-50percento-i-genitori-AEKyZ5e?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/figli-isolamento-fiduciario-scaduti-congedi-covid-50percento-i-genitori-AEKyZ5e?refresh_ce=1)

contagio e di vaccinazione favorivano l'insorgere delle esigenze da fronteggiare con i congedi in esame. Dall'allegato 3 si evince che sono stati correttamente contabilizzati i correlati effetti riflessi (3,69 milioni euro in termini di maggiori entrate tributarie e contributive).

## **Articolo 10**

### ***(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)***

Il comma 1, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (riguardante Alitalia), consente che il trattamento di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 148 del 1993 (ai sensi del quale per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge n. 26 del 1979, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario) ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria sia concesso per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 incrementa di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269.

Il comma 3 provvede ai sensi dell'articolo 17 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per il 2022.

**La RT** ha ipotizzato che l'attività del commissario abbia termine a giugno 2022. Pertanto la disposizione comporterebbe una ulteriore prestazione di integrazione salariale di tre mesi (posto che il trattamento di integrazione salariale di 12 mesi riguarderebbe il periodo ottobre 2021-settembre 2022) per un numero di dipendenti stimato in circa 8.300 lavoratori, con retribuzione media mensile ponderata pari a 4.060 euro.

ALITALIA – STIMA ONERI PER PROROGA CIGS				
(importi in milioni di euro)				
Anni	Oneri CIGS			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2021-09/2022 (fino ad assicurare l'80% retribuzione)
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale	
2022	29,8	33,7	63,5	212,2

**Al riguardo**, preliminarmente va osservato che non appare chiara la portata del comma 1, che da un lato limita a 12 mesi il trattamento di integrazione salariale già previsto dalla legge n. 148 come coincidente col termine del commissariamento e dall'altro al secondo periodo afferma che il trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario ma non oltre il termine del 2022. Ciò potrebbe quindi interpretarsi nel senso che terminata la gestione

commissariale si potrà ricorrere ancora all'integrazione salariale per tutto il 2022, senza conteggiare i mesi di integrazione in gestione commissariale, dato che il limite di 12 mesi è previsto al primo periodo e non al secondo periodo e che tra le due norme non vi è un rapporto di generalità-specialità per cui la prima si applicherebbe anche alla seconda.

Tale interpretazione tuttavia non è seguita dalla RT che considera il limite di 12 mesi come comprensivo anche dei mesi al di fuori della gestione commissariale, tra l'altro includendo il mese di ottobre pur trattandosi di un decreto in vigore solo dal giorno 22 di tale mese, e derivandone quindi un onere di soli tre mesi non già coperti dalla legislazione vigente ai sensi della legge n. 148 del 1993. L'altra interpretazione proposta comporterebbe invece un onere di sei mesi, quindi pari al doppio di quello previsto.

Tutto ciò premesso, seguendo l'interpretazione data dalla RT non si hanno osservazioni in relazione allo stanziamento di cui al comma 2 che, oltre ad essere configurato come tetto di spesa, appare congruo rispetto alla finalità che persegue (l'integrazione salariale in modo da assicurare, considerando la CIGS, l'80% della retribuzione) per l'intero periodo previsto dalla norma (12 mesi). Va tuttavia fornito un chiarimento sulla distribuzione temporale dell'onere, che sembra non tenere conto del fatto che parte di esso dovrebbe presentarsi nel 2021. Sul punto si potrebbe ipotizzare che la somma stanziata sia erogata comunque solo nel 2022 anche alla luce del fatto che il comma 2 prevede l'incremento dello stanziamento solo per il 2022 e degli effetti contabilizzati sul prospetto degli effetti finanziari che sono computati interamente nel 2022. Andrebbe quindi confermato che l'integrazione all'80% per i lavoratori Alitalia sarà erogata solo nel 2022.

In relazione all'onere per la CIGS, valutato soltanto in relazione al periodo successivo alla conclusione dell'attività del commissario, conformemente alla normativa esistente, andrebbero forniti chiarimenti circa l'origine dell'ipotesi formulata dalla RT sulla data di tale conclusione (prevista per il giugno 2022), atteso che da tale parametro scaturisce il numero di mensilità aggiuntive da finanziare rispetto a quello che verrebbe coperto a l.v.. In particolare, in caso di anticipo della cessazione dell'attività commissariale rispetto a giugno 2022, sarebbero più numerose le mensilità per le quali sussisterebbe l'onere aggiuntivo correlato alla CIGS. Un approfondimento sarebbe auspicabile.

## **Articolo 11**

### ***(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)***

Il comma 1 permette ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020 per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente

comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 2 consente ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (imprese delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15), che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 riconosce le 13 settimane dei trattamenti di cui al comma 1 e le 9 settimane di cui al comma 2 ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 o il periodo di 17 settimane di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

Il comma 4 impone che le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo siano inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 novembre 2021.

Il comma 5, in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, impone al datore di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al 21 novembre 2021, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 6 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021 (1.100 milioni di concorso dello Stato) sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge n. 178 del 2020 (900 milioni di euro) sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.

Il comma 7 preclude ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.



Il comma 8 esclude l'applicazione delle sospensioni e delle preclusioni di cui al comma 7 nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (NASPI). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 9 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (integrazione salariale per i lavoratori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021).

Il comma 10 ridetermina in 106 milioni euro per il 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 (fissato finora a 351 milioni di euro, al fine di erogare trattamenti di CIGD, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, che non possono usufruire dei trattamenti di cassa integrazione di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015).

Il comma 11 ridetermina in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e in 108 milioni di euro per l'anno 2022 il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 (i limiti previsti finora, correlati ad agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono con contratti di rioccupazione, consistenti nell'azzeramento della contribuzione fino ad un massimo di 6.000 euro annui, erano pari a 585,6 milioni di euro per il 2021 e a 292,8 milioni per il 2022).

Il comma 12 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9 del presente articolo, pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021, e delle minori entrate derivanti dal comma 11, valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023:

- a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;
- b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;
- c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
- d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.

Il comma 13 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa al finanziamento del RdC).

Il comma 14 provvede ai sensi dell'articolo 17 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 13.

Il comma 15 sopprime il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che limita al 31 dicembre 2021 l'efficacia della disposizione ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Il comma 16, modificando l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, introduce il comma 251-*ter* che riconosce ai lavoratori di cui all'articolo 251-*bis* (lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

della Regione Sicilia) che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021 (lettera a); inoltre (lettera b)), apporta una modifica di mero coordinamento al comma 253 per tenere conto dell'inserimento del nuovo comma 251-ter.

Il comma 17 concede i benefici di cui al comma 16 nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 (recante uno stanziamento di 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per il funzionamento del Comitato "Previdenza Italia" per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare).

**La RT** analizza separatamente le diverse disposizioni di spesa, tralasciando quelle meramente procedurali (commi 4 e 5) od ordinamentali (commi 7 e 8).

### Commi 1 e 3 – Assegno ordinario e CIG in deroga

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dall'intervento normativo, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS con riferimento ai beneficiari del mese di giugno 2021 appartenenti a unità produttive che hanno chiesto almeno 20 settimane ai sensi del decreto-legge n. 41 del 2021. Si tratta di:

- 84.300 beneficiari di assegno ordinario con retribuzione media oraria pari a 11,3 euro, un numero medio mensile di ore fruite pari a 82; l'importo medio orario *pro capite* della prestazione di AO è risultato pari a 6,1 euro e la copertura figurativa media oraria *pro capite* pari a 3,7 euro;
- 109.000 beneficiari di CIG in deroga con retribuzione media oraria pari a 11,1 euro e numero medio mensile di ore fruite pari a 81; l'importo medio orario *pro capite* della prestazione di CIGD è risultato pari a 6,0 euro e la copertura figurativa media oraria *pro capite* pari a 3,7 euro.

Gli importi orari delle prestazioni e delle retribuzioni si riferiscono al dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti dalla media maggio-giugno 2021 (lettura settembre 2021).

Sia le platee che le ore fruite sono state prudenzialmente incrementate per tener conto delle domande giacenti e del fatto che le aziende che usufruiranno delle ulteriori settimane concesse dalla norma in esame sono quelle che più hanno risentito della crisi economica derivante dalla pandemia. Pertanto, la stima è stata predisposta sui seguenti parametri:

- 115.000 lavoratori potenziali fruitori di assegno ordinario (AO), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90;
- 135.000 lavoratori potenziali fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.

**Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
<b>Anno 2021</b>								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
<b>Totale</b>	<b>250.000,0</b>					<b>408,1</b>	<b>249,8</b>	<b>657,9</b>

Commi 2 e 3 – CIGO Settore Tessile

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 99 del 2021, poi confluito nell'art. 50-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, prevedeva la concessione di ulteriori 17 settimane di CIGO per il settore tessile nel periodo luglio-ottobre 2021. Tale concessione era prevista nel limite dello stanziamento fissato in 185,4 milioni di euro (113,3 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 72,1 milioni di euro per copertura figurativa).

Per tener conto della forte adesione alla misura in esame e delle 2.943 domande ancora giacenti si stima un ulteriore onere di 80 milioni di euro da aggiungere allo stanziamento sopra riportato, arrivando a 265,4 milioni di euro ai fini della copertura di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 99 (162,2 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 103,2 milioni di euro per copertura figurativa).

Ipotizzando che tutte le aziende utilizzino le ulteriori 9 settimane per i medesimi lavoratori, sulla base degli stessi parametri utilizzati nella RT del citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 99, si perviene ad un maggiore onere complessivo di 140,5 milioni di euro (85,9 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 54,6 milioni di euro per copertura figurativa).

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo del provvedimento in esame (comprensivo di quanto riferito al comma 1 e riportato nella precedente tabella).

**Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGO e ulteriori 9 settimane di CIGO per il settore tessile**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Oneri per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
<b>Anno 2021</b>								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
CIGO settore tessile	114.000	9	55,0	6,6	4,2	85,9	54,6	140,5
<b>Totale</b>	<b>364.000,0</b>					<b>494,0</b>	<b>304,4</b>	<b>798,4</b>

La RT chiarisce poi che la previsione di cui al comma 9 si rende necessaria per l'impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il livello di 265,4 milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate e delle possibili future richieste. Dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 31 milioni di euro per contribuzione figurativa.

In relazione al comma 6, la RT rappresenta che i fondi bilaterali per l'anno 2021 hanno un finanziamento di 2.000 milioni di euro (900 + 1.100 milioni di euro) e che ad oggi risultano effettivamente spesi 685 milioni di euro (654 per l'FSBA e 31 per Formatemp). Stimando prudentemente un'ulteriore spesa fino a fine anno di 480 milioni di euro si arriva ad una spesa di 1.165 milioni, pertanto i fondi residui a disposizione (835 milioni di euro) possono finanziare le ulteriori 13 settimane previste dalla disposizione per una spesa stimata di 379 milioni di euro e un residuo di risorse di 456 milioni da utilizzare in compensazione per i maggiori oneri previsti dal presente articolo.

In relazione al comma 10, si ricorda che la disposizione normativa per la quale si rideterminano le risorse disponibili consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) del decreto legislativo n. 148 del 2015. Rispetto alle stime dai monitoraggi previsti dalla norma si registra un limitato utilizzo che suggerisce una revisione delle risorse ad esso destinate. Sulla base dei dati attualmente a disposizione si registrano 6 accoglimenti già decretati, 3 pratiche in lavorazione e 6 istanze rigettate. Tutti riguardano aziende medio piccole pertanto mantenendo un ragionevole elemento di prudenza si può immaginare che fino alla fine dell'anno possano essere interessati alla disposizione 30.000 lavoratori. Considerando

un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano oneri per 106 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 41 milioni per contribuzione figurativa.

Pertanto, l'effetto sulla finanza pubblica è un minor onere pari a 245 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 96 milioni per minore contribuzione figurativa.

In relazione al comma 11, che prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione, la RT, considerando l'adesione al nuovo contratto (si registrano sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la DID meno di 60.000 attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021) e che la norma prevede l'agevolazione fino al 31 ottobre 2021, stima prudenzialmente complessivamente 120.000 assunzioni con contratto di rioccupazione. Tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella RT di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i seguenti effetti finanziari.

*(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)*

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	120.000	-216,0	-	-216,0
2022		-108,0	74,5	-33,5
2023		0,0	6,6	+6,6
2024			-15,3	-15,3

Dal comma 11 derivano in sostanza maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali per 369,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 184,8 milioni di euro per l'anno 2022. Ne derivano minori entrate fiscali per l'anno 2023 valutate in 11,4 milioni di euro.

La RT si limita a ribadire il contenuto del comma 12 (copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 9 e 11) e puntualizza che l'incremento delle risorse per il RdC per il 2021 (comma 13) scaturisce dalle esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio al fine di consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.

Sul comma 13, afferma che l'aumento di 200 milioni di euro è disposto in base alle esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio ai fini di consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.

Nulla aggiunge sui commi 14 e 15.

In relazione ai commi 16 e 17, la RT afferma che, come si desume dagli archivi INPS, i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che hanno presentato domanda nel 2020, di cui al comma 251-bis, sono risultati 60 unità: per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 1.038 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro. Gli oneri conseguenti sono rappresentati nella seguente tabella:

Oneri (in migliaia di euro)			
n. beneficiari	Prestazioni (compresi ANF)	Contributi figurativi	Totale
60	747,4	641,5	1.388,9

**Al riguardo**, in relazione ai commi 1 e 3, nel prendere atto che il numero dei beneficiari è stato desunto, con una correzione incrementativa (quindi prudentiale), dalle risultanze di monitoraggio relative al giugno scorso, si segnala che l'assunto della RT che limita l'individuazione di tali beneficiari a quelli afferenti ad imprese che abbiano chiesto almeno 20 settimane ai sensi del decreto-legge 41/2021, appare incongruo. Infatti, il decreto-legge n.41 è stato pubblicato il 22 marzo e all'articolo 8 faceva riferimento al periodo dal 1° aprile per cui fino a giugno 2021 vi potrebbero essere al massimo 13 settimane. Sarebbe opportuno un chiarimento in merito.

Sul punto, nel ricordare che la norma in esame consente l'autorizzazione di 13 settimane di integrazione del reddito soltanto dopo l'integrale richiesta delle precedenti 28, la cui decorrenza era fissata al 1° aprile 2021 (con termine al 31 dicembre prossimo), si segnala che il periodo aprile-dicembre comprende 39 settimane per cui non sarebbe comunque possibile la fruizione di 13+28 settimane.

D'altronde, anche alla luce del fatto che le stime della RT al decreto-legge n. 41 del 2021 indicavano platee di beneficiari significativamente più elevate di quelle ora riportate dalla RT (600.000 beneficiari di assegno ordinario rispetto a 115.000, nonché 400.000 fruitori della cassa in deroga in luogo di 135.000), si potrebbe ipotizzare che la RT, nell'assumere un pieno utilizzo delle nuove 13 settimane concesse, abbia proceduto ad una ponderata riduzione del numero di soggetti beneficiari, al fine di attribuire a ciascuno di essi un pieno utilizzo delle settimane concesse. Infatti, appare chiaro che si termina di richiedere l'autorizzazione alle 28 settimane nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno (metà ottobre), per iniziare nello stesso periodo la richiesta delle settimane aggiuntive (in realtà, appunto, per una frazione delle 13 settimane consentite).

Gli ulteriori parametri indicati (numero di ore di fruizione, valore della prestazione e della contribuzione figurativa), oltre ad essere desunti da dati amministrativi, appaiono sostanzialmente in linea con quelli delle precedenti RT. Ribadita la necessità di un chiarimento circa la numerosità della platea e la compatibilità di un utilizzo pieno delle 13 settimane con la l.v., la quantificazione è corretta.

In relazione ai commi 2, 3 e 9, preso atto delle accresciute esigenze finanziarie palesatesi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, si osserva che la nuova quantificazione appare perfettamente coerente con la crescita della platea di beneficiari riscontrata (da 80.000 a 114.000 soggetti) e con la durata del nuovo beneficio (9 settimane in luogo di 17), rispetto all'ammontare dell'onere che si dovrebbe sostenere in via prospettica per la CIG ordinaria di cui al precedente provvedimento (circa 265 milioni di euro, per la cui predisposizione

vengono appunto stanziati gli ulteriori 80 milioni di euro previsti dal comma 9, sui quali non vi sono rilievi da formulare).

Si evidenzia che le durate indicate dalla normativa (17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre, ai sensi del decreto-legge n. 73, e 9 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre, ai sensi del comma 2) di fatto scontano una fruizione della CIG senza soluzione di continuità per la seconda metà del corrente anno, che si riflette anche sulla quantificazione, pertanto molto prudentiale e certamente riscontrabile.

Sempre con riferimento ai suddetti 3 commi, si rappresenta poi che gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, che restano inoltre assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti stessi, il che rappresenta un ulteriore strumento a tutela degli equilibri di finanza pubblica.

Nulla da osservare sui commi 4, 5 (procedurali), 7 e 8 (ordinamentali).

Per quanto riguarda il comma 6 sui Fondi bilaterali, si possono considerare plausibili e sufficientemente prudentiali i risparmi stimati rispetto agli stanziamenti inizialmente previsti, nel presupposto che i dati di monitoraggio finora riportati siano corretti ed adeguatamente aggiornati, anche tenendo conto non solo delle erogazioni ma anche degli impegni già assunti, onde escludere che tempi di pagamento rallentati possano delineare un quadro degli oneri inferiore a quello che si registrerà a consuntivo. Si tenga presente, sul punto, che verosimilmente le somme stanziare non sono già state integralmente trasferite ai fondi di solidarietà (in tal caso sarebbe stata prevista anche la restituzione delle somme eccedenti) e questo fatto potrebbe accrescere la possibilità che i pagamenti scontino periodi di ritardo rispetto al riconoscimento dei trattamenti.

In relazione al comma 10, nel chiedere conferma dell'attendibilità e prudenzialità delle ipotesi formulate sull'utilizzo entro fine anno della CIGD di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, non vi sono osservazioni da formulare in ordine alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa richiamata (e quindi dei correlati risparmi, pari a 245 milioni di euro).

Per quanto attiene al comma 11 (limite delle minori entrate per i contratti di rioccupazione) si ritiene prudentiale l'assunto che, sulla base di 60.000 attivazioni fino al 20 settembre 2021, si registreranno 120.000 assunzioni agevolate entro il 31 ottobre p.v. (termine del periodo di riferimento dell'agevolazione, iniziato il 1° luglio). Dato tale valore la quantificazione dei nuovi oneri è corretta nel suo complesso, attestandosi al livello corrispondente all'onere precedentemente stimato, tenendo conto della percentuale di soggetti beneficiari rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Va tuttavia segnalato che la nuova quantificazione presuppone che gran parte delle assunzioni agevolate si verificherà verso il termine del periodo agevolato (60.000 dal 20 settembre), per cui – fermo restando che l'importo complessivo dell'onere è corretto (e quindi i conseguenti 369,6 milioni di maggiori entrate contributive per il 2021 e 184,8 milioni per il 2022) – si dovrebbe in realtà registrare uno slittamento di parte degli oneri dal 2021 al 2022 (con aumento delle entrate contributive per quest'anno e una

corrispondente riduzione per il 2022, rispetto a quanto scontato dalla RT), in quanto la dinamica assunzionale ora scontata differisce da quella implicitamente assunta dalla RT all'articolo 41 del decreto-legge n. 73.

In merito al comma 13 che incrementa di 200 milioni l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di Cittadinanza, pur prendendo atto che si tratta di esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio, si rileva che la RT dovrebbe fornire tutti i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della quantificazione.

Nulla da osservare sui commi 12 (quantificazione complessiva degli oneri correlati ai commi 1, 2, 9 e 11 e relativa copertura), 14 (relativa copertura con rinvio all'articolo 17) e 15 (disposizione ordinamentale).

Mentre non vi sono rilievi da formulare in ordine alla quantificazione dell'onere di cui al comma 16 (riportato nel comma 17), che risulta riscontrata sulla base dei dati forniti, peraltro coerenti con quelli delle precedenti RT, si osserva, sulla copertura di cui al secondo periodo del comma 17, che andrebbero fornite conferme circa la sussistenza delle risorse necessarie (quasi 1,4 milioni) rispetto all'entità di quelle complessivamente attingibili (2 milioni) e la loro utilizzabilità senza pregiudicare il funzionamento del Comitato, per il quale tali risorse sono state appostate. Inoltre, la perdurante sussistenza ad anno quasi concluso di almeno il 70% delle risorse stanziare suggerirebbe di valutare la congruità dello stanziamento dedicato al Comitato, evidentemente sovrastimato.

## **Articolo 12**

### ***(Disposizioni in materia di mobilità del personale)***

L'articolo, alle lettere a) e b), reca una modifica della disciplina vigente sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (articolo 30 T.U.P.I.) (mobilità costituita dal passaggio "diretto", su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra). La modifica concerne sia la mobilità in uscita per il personale di alcuni enti locali sia la mobilità in ingresso per questi ultimi enti.

In particolare, la lettera a), confermando che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, fa salvo, nel rispetto della suddetta condizione, il riconoscimento della possibilità di applicazione dell'istituto per i citati enti; con la modifica indicata alla lettera b), si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali. Entrambe le suddette possibilità, nella formulazione letterale di una recente precedente novella, risultavano escluse per il personale suddetto, nonché per la mobilità in ingresso da parte degli enti locali rientranti nella menzionata soglia.

**La RT** certifica che la proposta serve ad evitare che la interpretazione letterale della disposizione di cui al comma d.l. 80/2021, legge n. 113/2021, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dipendenti dall'applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso.

Certifica che la misura, di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma in esame riveste carattere prettamente ordinamentale e ritenuto che i profili finanziari relativi all'applicazione dell'istituto in questione sono tassativamente disciplinati dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del T.U.P.I.<sup>43</sup>, non ci sono osservazioni.

### CAPO III

#### RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

##### Articolo 13, commi 1 e 6

##### *(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

Il comma 1 (lettere da a) ad f)) modifica gli articoli 7, 8, 13, 14, 51 e 99 e sostituisce (lettera g)) l'Allegato I del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare:

- la lettera a), all'articolo 7, che istituisce il comitato regionale di coordinamento presso ogni regione e provincia autonoma, precisa, introducendo il comma 1-*bis*, che il suddetto comitato si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
- la lettera b) modifica l'articolo 8, che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza. In particolare:
  - al comma 1 si dispone che il SINP fornisca dati non più al fine di indirizzare le attività di vigilanza, ma al fine di programmare e valutare – anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale – le suddette attività. Inoltre, si prevede che gli organi di vigilanza alimentino un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - al comma 2 si dispone che il SINP sia costituito, oltre che dai soggetti attualmente previsti – ossia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'INAIL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) – anche dal Ministero della salute, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dall'INPS e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Vengono contestualmente eliminati i riferimenti ad IPSEMA e ISPELS, le cui funzioni sono ora attribuite all'INAIL. Si prevede, altresì, che ulteriori amministrazioni potranno essere individuate come partecipanti al SINP con successivi decreti;

---

<sup>43</sup> A titolo informativo, si segnala che da dati pubblicati di recente relativi al triennio 2017/2019 il comparto delle funzioni locali (n. 413.440 dipendenti complessivi al 2019) avrebbe registrato nel biennio 2018/2019 un lieve calo della mobilità sia in "entrata" che in "uscita", passata la prima dalle 11.471 unità del 2017, alle 14.432 nel 2018, alle 9.876 nel 2019, a fronte di dati in "uscita" passati da 13.488 unità nel 2017, a 16.714 unità nel 2018 per finire con 11.706 unità nel 2019. Cfr. ARAN, *Mobilità nella PA, triennio 2017/2019*, Statistiche.

- il comma 3, secondo cui “l’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati”, è integralmente sostituito prevedendo che l’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate;
- al comma 4, che prevede il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il quale vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, si estende il concerto al Ministro della salute e al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mentre si abroga il riferimento al termine di 180 giorni per l’emanazione del predetto decreto al quale si rinvia genericamente per la definizione dei criteri;
- è inserito, inoltre, il comma 4-*bis*, in forza del quale, per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- il comma 5, interamente sostituito, prevede che la partecipazione periodica delle parti sociali al Sistema informativo, già attualmente contemplata dalla disposizione, avvenga attraverso la periodica consultazione in ordine a tutti i flussi informativi di cui al comma 6 e non ad una parte di essi soltanto, come originariamente previsto.
- la lettera c) interviene sull’articolo 13, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affidata, in linea generale, alle ASL competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In dettaglio:
  - al comma 1, la competenza generale delle ASL è affiancata dalla competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  - il comma 2 è abrogato: esso prevedeva specifiche competenze, in materia di vigilanza, del personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali<sup>44</sup>;
  - il comma 4 è integralmente sostituito: ferma restando l’originaria previsione secondo la quale la vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si prevede che a livello provinciale le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovano e coordinino sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo;
  - al comma 6, si dispone l’adeguamento alla nuova competenza in materia di vigilanza stabilita dalle modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 13 in capo all’Ispettorato del Lavoro della disposizione che regola l’afflusso – a valere sull’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. – delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa per la violazione di norme contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro. In sostanza, la medesima disposizione coinvolgerà le somme attualmente di pertinenza dell’Ispettorato del lavoro.
- la lettera d) sostituisce l’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

---

<sup>44</sup> Nelle attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, dei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei e ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo testo dell'art. 14 (comma 1) si riferisce ai “provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, per cui l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% (finora la percentuale era fissata al 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I del medesimo decreto legislativo n. 81, come modificato dall'articolo in commento.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I (rispettivamente, fattispecie di “Mancata formazione ed addestramento” e di “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto”) e può essere accompagnato da specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il nuovo comma 2 conferma che per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

Il nuovo comma 3 stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Inoltre, detti provvedimenti, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (nuovo comma 4).

I provvedimenti sin qui richiamati soggiacciono all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 (nuovo comma 5).

In materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, anche su segnalazione degli organi di vigilanza o di altre amministrazioni pubbliche. In particolare, alla luce della competenza esclusiva dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006 (nuovi commi 6 e 7).

Il nuovo comma 8 stabilisce che i poteri relativi alla emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Il nuovo comma 9 individua le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'amministrazione che lo ha adottato. Esse sono:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Ai sensi del nuovo comma 10 le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Le stesse somme (nuovo comma 13), inoltre, integrano, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale e sono utilizzate per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.<sup>45</sup>

Su istanza di parte, la revoca è concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato (comma 11).

Il nuovo comma 12 fa comunque salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Il nuovo comma 14 dispone che avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il nuovo comma 15 punisce il datore di lavoro, in caso di non ottemperanza al provvedimento di sospensione, con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Il nuovo comma 16 dispone che l'emissione del decreto di archiviazione comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1, fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 in commento modifica l'articolo 51, che disciplina gli organismi paritetici a livello territoriale, costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate, tra l'altro, per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici. Si prevede, in particolare, che il Ministero del lavoro istituisca il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 1-bis); viene, inoltre, sostituito il comma 8-bis<sup>46</sup>, prevedendo che gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

- a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

---

<sup>45</sup> Resta ferma la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2013, che, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro destina il 30% dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro irregolare (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002) nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, (che fissano la condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1 nel pagamento di una somma aggiuntiva) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

<sup>46</sup> In base al quale "Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.».

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-*bis*.

Inserisce poi nell'articolo 51 il nuovo comma 8-*ter*, il quale prevede che i dati di cui al comma 8-*bis* siano utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

La lettera f), inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 99, stabilisce che le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le PP.AA. interessate.

Infine, la lettera g) sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo n. 81, che contempla le fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 1. In generale, l'Allegato I presenta, rispetto all'Allegato I sostituito, una ulteriore colonna che riporta l'importo delle somme aggiuntive a carico del datore di lavoro sanzionato, condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato.

**La RT** afferma, per quanto concerne le previsioni contenute nel comma 1, lettera c), n. 4, relativo all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81, che gli importi introitati a seguito delle prescrizioni obbligatorie emanate dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ammontano mediamente a circa 10,4 milioni di euro annui (nel 2019 euro 13.445.594, nel 2020 euro 7.423.543).

Quanto alla istituzione della banca dati prevista al comma 1, lettera f), la RT afferma che i relativi costi sono stati calcolati prendendo a riferimento analoghe banche dati già avviate e gestite dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il costo, pari a 1,5 milioni di euro, è relativo al solo anno 2022, mentre la relativa manutenzione sarà a carico del bilancio dell'Ispettorato.

Le ulteriori disposizioni previste dal comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica esposti i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c		10,4	10,4	10,4		10,4	10,4	10,4		10,4	10,4	10,4
c.1	s	k		1,5				1,5				1,5		

**Al riguardo**, nel prendere atto dei valori riportati dalla RT in relazione ai due unici profili ritenuti onerosi, si osserva che il valore di 10,4 milioni di euro indicato dalla RT come l'importo medio introitato a seguito delle prescrizioni obbligatorie emanate dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (da ora destinato alla spesa per l'attività di prevenzione) scaturisce chiaramente dalla media degli omologhi valori registrati nel 2019 e nel 2020, rispettivamente pari a 13,4 e 7,4 milioni. Sul punto si evidenzia che il valore del 2020 potrebbe aver risentito ampiamente della sostanziale contrazione dell'attività economica registrata l'anno scorso per le restrizioni correlate

alla pandemia, per cui non sembra prudentiale assumerlo nel calcolo per l'individuazione di un valore medio complessivo su cui calibrare l'onere atteso.

In merito alla nuova banca dati istituita dalla lettera f), posto che secondo la relativa manutenzione sarà a carico del bilancio dell'Ispettorato, ne andrebbe comunque fornita una quantificazione dei costi e dimostrata la sostenibilità a valere delle risorse dell'Ispettorato.

Andrebbe poi assicurato, in relazione alla modifica di cui alla lettera b), numero 1), che la modifica alle finalità dei dati immessi che potrebbe determinare una differente qualità di dati necessari e l'attività di alimentazione di un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate possano essere effettuate dagli organi di vigilanza a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Infine, in relazione alla lettera c), numero 1), fermo restando che l'attività complessiva di controllo non dovrebbe subire incrementi che potrebbero richiedere risorse aggiuntive per la loro realizzazione (perlomeno non automaticamente in relazione al presente provvedimento), andrebbe assicurato che l'affiancamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro alle ASL nello svolgimento dei compiti finora di competenza esclusiva di queste ultime non determini oneri aggiuntivi (ad esempio, in termini di formazione del personale, spese di missione o necessità di riorganizzazione delle procedure).

In relazione alle modifiche apportate all'articolo 14, dalla lettera d), si osserva che le somme aggiuntive pagate dalle imprese per la revoca dei provvedimenti di sospensione, erano destinate dal previgente comma 7 dell'articolo 14 al Fondo per l'occupazione<sup>47</sup> per il finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare mentre il nuovo comma 13 li destina alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Dato che le due finalità non sembrano coincidere, andrebbe fornita una quantificazione delle somme in questione e assicurato che le attività svolte in precedenza tramite l'utilizzo di tali risorse possano essere comunque svolte anche in mancanza di queste, senza necessità di incrementare gli stanziamenti di bilancio.

Il comma 6 rinvia all'articolo 17 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto del comma.

---

<sup>47</sup> Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Al riguardo**, si attesta che gli importi sopra riportati ammontano alla somma degli effetti onerosi lordi ascritti all'articolo dall'allegato 3.

**Articolo 13, commi 2-5**  
**(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Il comma 2 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, in funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni suddette, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.

**La RT** riferisce sul comma 3 che la disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Centrali, profilo professionale di "Ispettore".

La quantificazione degli oneri assunzionali è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione *pro capite* (a lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ispettorato):

Stipendio tabellare	Tredicesima mensilità	Indennità di Amministrazione	Totale Lordo dipendente (CCNL vigente)	INPS gestione ex Inpdap	Opera Previdenza/	IRAP	Totale trattamento fisso e continuativo (Lordo Amministrazione)	Trattamento accessorio (adeguamento FRD) determinato in relazione alla media pro-capite attuale del personale INL	TOTALE COMPLESSIVO (FONDALE E ACCESSORIO MEDIO)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PRO CAPITE ANNUA LORDA A REGIME
				24,20%	TFR						
22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	6.515,16	1.529,18	2.288,38	37.254,87	4.458,00	41.712,87	1.576,75	43.289,62

Tenuto conto che le predette assunzioni, in ragione dei necessari tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali, potranno verosimilmente essere effettuate non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022, un onere complessivo pari ad euro 22.164.285,44 (rateo di spesa). L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è invece pari ad euro 44.328.570,88.

La norma è finalizzata a colmare le carenze di organico esistenti in Area III, tenuto conto delle facoltà assunzionali dell'Ispettorato esercitabili a legislazione vigente (cfr. P.T.F.P. INL relativo al triennio 2021/2023).

In particolare, a fronte di una dotazione organica dell'Area III pari a n. 4.479 unità, alla data del 1° gennaio 2021 risultavano in servizio n. 2.882 unità di personale, con una scopertura, pertanto, pari a n. 1.597 unità.

Delle citate 1.597 unità ne sono state messe a concorso (procedure in corso) n. 1.222 e n. 300 sono destinate da specifiche disposizioni legislative all'assunzione di ispettori tecnici.

Inoltre, con riferimento al personale ispettivo, si rappresenta che, al netto delle procedure concorsuali già avviate, le facoltà assunzionali derivanti da turn-over (ancora da autorizzare e considerando anche le cessazioni del personale di ruolo che interverranno al 31 dicembre 2021) sono solo n. 58, mentre le facoltà previste da speciali disposizioni legislative sono state interamente utilizzate.

Per quanto concerne lo svolgimento della procedura concorsuale è stato quantificato un onere, per l'anno 2022, pari ad euro 1.500.000, il cui importo è coerente con quello sostenuto dall'Ispettorato per far fronte allo svolgimento di analoghe procedure concorsuali (ad esempio, concorso RIPAM per l'assunzione di circa 1.000 unità di personale di Area III).

Quanto alle maggiori spese di funzionamento collegate all'assunzione del nuovo contingente di personale pari a 1.024 unità, si fa presente che l'Ispettorato dovrà sostenere per le proprie strutture e uffici:

- 1. oneri di diretta imputazione:** per interventi formativi e di addestramento obbligatori, per missioni e trasferte a fronte delle ispezioni riguardanti la vigilanza lavoristica di prevenzione e contrasto agli illeciti, per l'equipaggiamento necessario allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, ecc.), per assicurare un servizio di noleggio di autovetture e furgoni senza conducente, per giorni non continuativi, in tutte le province del territorio nazionale italiano, finalizzato alle attività di polizia giudiziaria, per l'acquisto di personal computer, terminali (comprensivi delle periferiche di base, tastiera, mouse e del software di base necessario per il loro funzionamento), per la telefonia mobile;
- 2. oneri comuni:** energia elettrica, acqua, gas, spese di condominio, spese di locazione passiva di beni immobili, mobili e arredi, licenze d'uso per *software*, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.

Di seguito, si riportano le tabelle con il dettaglio delle suddette spese di funzionamento:

**Tabella 1 – Spese di funzionamento annue *pro capite***

Tipologia di spesa/annualità	2022	2023	2024
<b>Parte corrente</b> (Indennità di missione e di trasferta, acquisto di servizi per formazione specialistica, acquisto di servizi per formazione obbligatoria, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento, materiale informatico, altri beni e materiali di consumo, utenze e canoni, servizi amministrativi, servizi sanitari, manutenzioni ordinaria, servizi informatici e telecomunicazioni)	2.500	5.000	5.000
<b>Una tantum</b> (spese in conto capitale per mobili e arredi e per l'acquisto di personal computer (terminali, comprensivi delle periferiche di base e del software necessario per il loro funzionamento).	4.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



**Tabella 2 – Sintesi maggiori spese di funzionamento dell'INL ripartito per capitoli dello stato di previsione dello MLPS per l'assunzione di 1.024 unità di personale**

Capitoli	2022	2023	2024
<b>1231</b> – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	2.560.000	5.120.000	5.120.000
<b>7131</b> – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	4.096.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6.656.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>

Alle suddette spese di funzionamento degli uffici dell'I.N.L. vanno aggiunte le spese per l'acquisto di beni e servizi legate all'equipaggiamento delle nuove unità di personale necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del medesimo personale.

Nel dettaglio, il relativo costo è stato calcolato tenendo conto dell'approvvigionamento di n. 1 pc portatile per ciascuna unità ispettiva (costo medio euro 1.000 x 1.114 unità = euro 1.114.000) nel 2022 e delle relative licenze *software* e *middleware* a decorrere dallo stesso anno (spesa media euro 1.200 x 1.114 = 1.336.800).

Pertanto, i costi per le spese anzidette ammontano complessivamente ad euro 2.450.800 per l'anno 2022 ed euro 1.336.000 a decorrere dal 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica esposti i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

			S.N.F				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	S/E	C/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	S	C		22,16	44,33	44,33		22,16	44,33	44,33		22,16	44,33	44,33
c.2	E	T/C						10,75	21,50	21,50		22,16	44,33	44,33
c.2	S	C		9,11	6,46	6,46		9,11	6,46	6,46		9,11	6,46	6,46
c.2	S	C		1,5				1,5				1,5		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in merito all'autorizzazione al reclutamento di personale direttivo dell'INL, pur in considerazione della piena congruità dei dati e dei parametri assunti ai fini della quantificazione degli oneri di spesa unitari concernenti l'assunzione di una platea complessiva di n. 1024 unità appartenenti alla III area (Liv. ec. F1) prevista presso l'I.N.L.<sup>48</sup>. (comparto Agenzie ex art. 8, D.Lgs. 300/1999 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 149/2015), vanno non di meno formulate alcune osservazioni.

<sup>48</sup> I dati riportati dal Conto Annuale della RGS relativi al comparto "Agenzie", indicano in relazione al personale della III Area, una retribuzione media complessiva di 43.212 euro annui lordi (lordo stato), di cui 27.652 euro di voci stipendiali (tabellare; I.I.D., 13a; RIA) e 15.560 euro di retribuzione accessoria (straordinario; ind. fisse; altre indennità). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2020 (dati 2019), sul sito internet del dipartimento.

In primo luogo, va infatti rilevato che il dispositivo della norma è chiaramente formulato con riferimento ad una platea definita di unità, a fronte di un'autorizzazione di spesa chiaramente predisposta, come limite massimo, per il 2022 e dal 2023. Sul punto, dal momento che tali autorizzazioni sono incompatibili con oneri riconducibili all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, andrebbe valutata l'opportunità di una modifica al testo, stabilendo che la platea dei reclutamenti sia definibile "entro" il limite di n.1.024 unità.

Quanto poi alla congruità della misura dell'incremento retributivo previsto per il triennio 2019/2021, pur considerando che il relativo CCNL è ancora in via di perfezionamento, si conferma la prudenzialità della misura ivi indicata (3,78%) che corrisponde a quella riportata nell' Atto di indirizzo del comparto quale incremento previsto dal 2021<sup>49</sup>.

Venendo poi alla stima degli oneri da sostenersi in relazione all'espletamento delle procedure concorsuali (1,5 milioni di euro), andrebbero richiesti i dati ivi espressamente richiamati dalla RT, relativamente agli oneri già sostenuti per lo svolgimento di analoghe procedure concorsuali (concorso RIPAM per l'assunzione di circa 1.000 unità di personale di Area III).

In relazione agli oneri unitari stimati sia di parte corrente annuali sia *una tantum*, andrebbero richiesti i parametri e le ipotesi adottate nella quantificazione dei relativi oneri, fornendo indicazioni aggiuntive in merito alle componenti di spesa informatica rubricate sia in relazione alle spese correnti che in relazione alle spese in conto capitale. A tal proposito, si osserva che la RT sembra quantificare due volte le spese per l'acquisto di beni e servizi informatici, una prima volta nella tabella 1 dove è implicitamente assunta la platea di 1.024 unità, una seconda volta dopo le tabelle ma con riferimento ad una platea di 1.114 unità, anziché alle n. 1024 unità di cui si prevede il reclutamento.

In merito poi alla prevista compensazione dei maggiori oneri di funzionamento per l'Ispettorato, mediante il trasferimento di risorse iscritte nel bilancio dello Stato 2022/2024, capitoli 1231 e 7131 stato di previsione del Ministero del lavoro, va necessariamente evidenziato che la compensazione degli oneri in questione non può che essere disposta nell'ambito degli stanziamenti che sono già iscritti nel bilancio: si tratta infatti di stanziamenti di spesa che sono finalizzati alla copertura di fabbisogni di spesa che sono già previsti ai sensi dalla legislazione vigente, senza considerare i nuovi oneri in esame. Inoltre, il capitolo 7131 indicato dalla RT recherebbe uno stanziamento di soli 1,3 milioni di euro per il 2022, insufficiente quindi a coprire l'onere di 5,1 milioni indicato dalla stessa relazione tecnica<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Ministero della Pubblica Amministrazione, Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2019/2021 del comparto "Funzioni centrali", aprile 2021, pagina 11.

<sup>50</sup> A tale proposito, si evidenzia che i due capitoli richiamati sono genericamente intestati a "Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del Lavoro" e recano una dotazione, rispettivamente, di 339,7; 337,8 e 337,9 milioni di euro (cap.1231) e di 1,3 milioni di euro (cap.7131), nelle annualità del triennio 2021/2023. Cfr. Bilancio dello stato per il triennio 2021/2023, stato di previsione del ministero del lavoro.

A tale proposito, si osserva che compensazione di nuovi oneri a valere di stanziamenti riferibili ad un bilancio non ancora approvato (per il triennio 2022/2024), sembra configurare una modalità non corretta ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, atteso che l'articolo 1, lettera b), del citato articolo individua, tra le altre modalità di copertura ammesse in presenza di nuovi oneri, solo quelle a valere della riduzione delle dotazioni di stanziamenti di bilancio corrispondenti ad autorizzazioni legislative di spesa già vigenti. Pertanto, riferibili al bilancio 2021/2023.

Il comma 3 stabilisce che al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, dispone un incremento di n. 90 unità in "soprannumero" rispetto all'organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il comma 4 provvede ad aggiornare il numero del contingente in soprannumero previsto dall'articolo 826, comma 1, portandolo da 570 a 660 unità.

Il comma 5 prevede che, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in n.45 unità del ruolo ispettori e in n.45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

**La RT** ribadisce sull'aumento dell'organico del personale dell'Arma dei Carabinieri da destinare al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 90 unità e previsto al comma 4 che l'incremento, in particolare, è relativo a 45 unità nel ruolo Ispettori e 45 nel ruolo Appuntati e Carabinieri.

L'onere correlato alle citate assunzioni è pari ad euro 658.288 per l'anno 2022, ad euro 3.756.018 per l'anno 2023, ad euro 4.328.623 per l'anno 2024, ad euro 4.544.998 per l'anno 2025, ad euro 4.595.330 per l'anno 2026, ad euro € 4.668.246 per l'anno 2027, ad euro € 4.713.412 per gli anni dal 2028 al 2031, ad euro 4.766.424 per l'anno 2032 e ad euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

I suddetti oneri tengono conto degli effetti legati alla tornata contrattuale 2019-2021 (pari ad un incremento medio del 4,26%).

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri individuali per l'assunzione delle unità nei due differenti ruoli.

ENTI TA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033					
		base	accessorio (FESI+ straord.)	TOTALE incrementato del 4,26%	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo		
45	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
	Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	8	€ 1.370.749,59	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.620,52	€ 47.197,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 707.957,82	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	8	€ 1.415.915,65	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Appuntato	€ 41.357,68	€ 5.620,52	€ 48.979,47	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 734.692,07	12	€ 2.204.076,21	12	€ 2.204.076,21		
Totale oneri					4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.078.707,42	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.150.607,72	12	€ 2.204.076,21		
45	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
	Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	6	€ 1.028.062,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Maresciallo	€ 47.427,92	€ 5.620,52	€ 55.308,30	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.244.436,83	12	€ 2.488.873,66	6	€ 1.244.436,83	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Maresciallo ord.	€ 49.573,52	€ 5.620,52	€ 57.545,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.294.769,28	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	6	€ 1.294.769,39	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Maresciallo capo	€ 50.693,70	€ 5.620,52	€ 58.713,21	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.321.047,13	12	€ 2.642.094,26	12	€ 2.642.094,26		
Totale oneri					4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.272.499,02	12	€ 2.488.873,66	12	€ 2.539.206,11	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.615.816,52	12	€ 2.642.094,26		
						€ 658.288		€ 3.756.018		€ 4.328.623		€ 4.544.998		€ 4.595.330		€ 4.668.246		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.766.424		€ 4.846.170		

Sul comma 5 ribadisce che la norma ivi prevista autorizza, a decorrere dal 1° settembre 2022, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali n.45 unità del ruolo ispettori e n.45 unità del ruolo appuntati e carabinieri. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica esposti i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 3-5	s	c		0,66	3,76	4,33		0,66	3,76	4,33		0,66	3,76	4,33
c. 3-5	e	t/c						0,32	1,82	2,10		0,32	1,82	2,10

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, sui commi 3-4, in considerazione della puntuale esposizione dei dati e parametri considerati dalla RT nella stima dell'onere di spesa previsto in ragione annua per il decennio 2022/2031, relativamente alla quota di oneri prevista per il reclutamento in "soprannumero" di n. 45 unità del ruolo Marescialli e n. 45 del ruolo Appuntati e carabinieri della medesima Arma, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, secondo periodo, della legge di contabilità, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, pur considerando la sostanziale congruità dei parametri retributivi adottati dalla RT<sup>51</sup> andrebbero non di meno richiesti ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla composizione retribuzione distintamente nelle sue singole componenti "fondamentali" ed "accessorie", nonché l'esposizione dettagliata degli avanzamenti previsti dalla legislazione vigente, anche nei periodi di "formazione", con relative decorrenze, nei rispettivi ruoli Carabinieri e Appuntati ed in quello dei Marescialli, cui si raccordano le permanenze nei vari gradi ed i relativi avanzamenti in ruolo.

Con riferimento all'incremento previsto per il triennio 2019/2021 (4,26%), indicato dalla RT pur non essendosi ancora conclusa la stipula del relativo "contratto", si

<sup>51</sup> I dati delle retribuzioni medie annue lorde (lordo stato) riportati dal Conto Annuale della R.G.S. indicano, per il ruolo Appuntati alle dipendenze dell'INL, una retribuzione media annua complessiva di 38.150 euro, di cui 23.381 euro di voci stipendiali (stipendio, I.I.S., RIA, 13a) e di 14.770 di trattamento ec. Accessorio (Straordinario, indennità fisse, Altre indennità), una retribuzione di 47.806 euro annui per gli appartenenti al ruolo Marescialli, di cui 27.882 euro annui di trattamento fondamentale (stipendio, I.I.S., 13a) e 19.924 di retribuzione accessoria ((Straordinario, indennità fisse, Altre indennità). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2020 (dati 2019), sul sito internet del dipartimento.

conferma la prudenzialità della percentuale ivi indicata che corrisponde all'incremento "medio" previsto per il comparto<sup>52</sup>.

In merito allo scrutinio dell'effetto d'impatto atteso sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo riconducibili agli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S<sup>53</sup>.

Va inoltre sottolineato che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, prevista per il 2022 e dal 2023, ai fini del reclutamento dei contingenti in esame è chiaramente predisposta quale limite massimo di spesa, pur indicando il comma 4 un incremento dell'organico a disposizione dell'Arma in n. 90 unità – e non "fino a" tale ammontare – apportando il comma 4 le conseguenti modifiche all'articolo 826 del C.O.M., ripartitamente per la dotazione dei ruoli Marescialli e Appuntati e carabinieri.

È chiaro, in tal senso, che andrebbe valutata la modifica della disposizione che provvede all'incremento della dotazione organica del personale dell'Arma previsto dall'articolo 826 del C.O.M., ritenuto che dispositivi formulati nella forma di tetto massimo sono sempre incompatibili in presenza di oneri inderogabili ex articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità.

Infine, evidenziando che il comma 4 dispone l'incremento dell'organico espressamente in "soprannumero" rispetto all'organico attuale dell'Arma, a decorrere dal 1° gennaio 2022, va infine sottolineato che tale formula predispone una espressa deroga ad un principio generale previsto per le pubbliche amministrazioni ad ordinamento civile dal combinato disposto degli articoli 7 e 33 del T.U.P.I.. Il quale come stabilito 3, comma 1, non si applica però alle Amministrazioni militari.

## **CAPO IV MISURE FINANZIARIE URGENTI**

### **Articolo 14**

#### ***(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

Il comma 1, al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare, ad integrazione del contributo già previsto dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San

---

<sup>52</sup> Nel comunicato della Funzione pubblica del 20 luglio 2021 si legge che "i contratti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico saranno rifinanziati con i 77 milioni necessari per garantire un incremento a regime del 4,07%, analogo a quello percepito dal personale Aran destinatario dell'elemento perequativo, e con il cambio di destinazione d'uso di altri 50 milioni di euro (finalizzati dall'ultima legge di bilancio alle indennità per i servizi esterni e per quelli operativi fuori sede del personale del comparto), che assicurerà un incremento retributivo a regime del 4,26%, in considerazione della cosiddetta "specificità". Cfr. Ministero della Pubblica Amministrazione, comunicato stampa del 20 luglio 2021.

<sup>53</sup> Paragrafo 5.

Marino (stanziato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 164/2015 di ratifica dell'Accordo), un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.

**La RT** conferma che la norma autorizza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una spesa pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026, per assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.

Evidenzia che tale autorizzazione decorre dall'esercizio finanziario 2021 e serve a coprire il trasferimento alla Repubblica di San Marino della somma necessaria per compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51, e al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della Legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5G.

Nelle more della ratifica dell'Accordo bilaterale con San Marino, la spesa autorizzata dal comma 1 deve intendersi aggiuntiva rispetto all'autorizzazione di spesa vigente stanziata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 164/2015 sul capitolo 2183/MEF, p.g. 1 *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri”* e pari a euro 2.878.569.

Si precisa che, poiché le frequenze di cui si tratta sono nella disponibilità, internazionalmente riconosciuta, della Repubblica di San Marino, il loro mancato utilizzo da parte di detto Stato e il conseguente utilizzo da parte dell'Italia non comporta minori entrate per la finanza pubblica italiana.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica esposti i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	2,02	1,61	1,65	1,70	2,02	1,61	1,65	1,70	2,02	1,61	1,65	1,70

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa formulata quale tetto massimo per il 2021 e dal 2022 al 2026 e a decorrere da tale ultimo anno, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse aggiuntive previste andrebbe richiesto un supplemento di chiarificazioni

in merito ai parametri adottati nella sua quantificazione per ciascuna delle annualità previste dalla norma.

Sul punto, si precisa che la Nota integrativa al Bilancio dello Stato non fornisce ulteriori indicazioni in merito ai criteri su cui viene calibrata la previsione di spesa del Programma "*Sostegno al pluralismo dell'informazione*" nel cui ambito è iscritto il capitolo 2183 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze<sup>54</sup> recante lo stanziamento di spesa ordinario destinato alla copertura dei fabbisogni in parola.

Il comma 2 autorizza, per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa (dal 17 novembre 2021 al maggio 2022) ed in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022.

**La RT** riferisce che la quantificazione degli oneri relativi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa è basata sull'esperienza della Presidenza italiana del G20 ed è così suddiviso:

- 800.000 euro per l'organizzazione della riunione dei Ministri degli affari esteri del Consiglio d'Europa, che costituisce l'impegno principale dell'esercizio di Presidenza, prevedendo la partecipazione di tutti gli organi del Consiglio d'Europa dei 47 Stati Membri e dei 5 Paesi con status di osservatore, per una partecipazione stimata di 350 persone. La stima include i costi della segreteria organizzativa, le spese di alloggio per i capi delegazione, i costi di *catering*, affitto, allestimento e sicurezza delle sale, nonché spese relative alla realizzazione di materiale promozionale e divulgativo;
- 600.000 euro per l'organizzazione di eventi a livello ministeriale e conferenze attinenti alle priorità della nostra Presidenza, da tenersi in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con le altre amministrazioni dello Stato e con apertura alla società civile. Tale impegno corrisponde alla prassi univoca delle Presidenze di turno del Consiglio d'Europa;
- 180.000 euro per l'organizzazione in Italia e a Strasburgo di eventi di promozione culturale sulla base della prassi seguita da tutte le presidenze di turno;
- 120.000 euro per le spese di comunicazione e per le spese di funzionamento e di missione della Task Force istituita presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e incaricata dell'organizzazione della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

---

<sup>54</sup> La Nota si limita a riferire che il programma, cui sono associati capitoli di spesa riconducibili alle categorie economiche "*Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche*" e "*Trasferimenti correnti alle imprese*" n, non vede altro criterio di quantificazione degli stanziamenti che quello "*frutto dell'analisi di normative, di accordi e di convenzioni e di un accurato monitoraggio delle somme erogate nel tempo*". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S.,I.G.B. Note integrative al bilancio 2021/2023, stato di previsione del medesimo dicastero, pagina 184.



Precisa che una quota parte del predetto importo complessivo, pari a 200.000 euro, è attribuibile all'esercizio finanziario 2021, per l'esigenza di svolgere fin da subito le necessarie attività preparatorie.

Evidenzia che lo stanziamento previsto nell'ambito della delibera missioni internazionali per l'anno 2021, pari a 375.000 euro, si è rivelato insufficiente, anche in relazione alla pandemia ancora in essere.

La ripartizione tra le varie voci di spesa è puramente indicativa: nel rispetto del limite massimo di spesa di 1,7 milioni di euro, gli importi dedicati alle singole attività sono suscettibili di variazioni a seconda delle effettive esigenze.

<b>MINISTERIALE ESTERI</b>		
Evento culturale e ricevimento per delegazioni sera del 19 maggio 2022		
<b>Sala per l'evento</b>	<b>Ipotesi budget</b>	<b>Note</b>
Affitto sala (sala da determinare dopo stanziamento)	60.000 €	
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc.)	30.000 €	
Audio e microfoni	30.000 €	
Schermi, videocamere e regia video	45.000 €	
<b>Subtotale</b>		<b>165.000 €</b>
<b>REGISTRAZIONE</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>2.000 €</b>
<b>INTERPRETATION</b>		
Cabine d'interpretariato – 3 sedute – n. 300 Ricevitori e cuffie interpretariato		
<b>Subtotale</b>		<b>11.500 €</b>
<b>DECORAZIONI</b>		
Fiori per sala congressi	15.000 €	
Sfondo per sessioni e foto istituzionali	25.000 €	
Allestimenti vari (bandiere, arredi)	5.000 €	
<b>Subtotale</b>		<b>45.000 €</b>
<b>RINFRESCHI</b>		
Tavolo tè/caffè per la sala congressi		
<b>Subtotale</b>		<b>2.500 €</b>
<b>SESSIONE INFORMALE – STANZA A</b>		
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc.)	10.000 €	
Audio e microfoni	5.000 €	
Schermi, videocamere e regia video	5.000 €	
Cabine d'interpretariato 3 sedute – n. 100 Ricevitori e cuffie interpretariato	10.000 €	
Aperitivo/coffe break	5.000 €	
<b>Subtotale</b>		<b>35.000 €</b>
<b>SESSIONE INFORMALE – STANZA B</b>		
Buffet con piatti freddi e caldi		
<b>Subtotale</b>		<b>10.500 €</b>
<b>STANZA VIP E STANZE PER BILATERALI</b>		
VIP lounge per capi delegazione, ufficio per SG e stanze per bilaterali		
<b>Subtotale</b>		<b>8.000 €</b>
<b>STANZA PER POSSIBILE CERIMONIE PER FIRME</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>5.000 €</b>
<b>UFFICI PER DELEGAZIONI</b>		
Arredi	3.000 €	
Computer, stampanti e toner	3.500 €	
<b>Subtotale</b>		<b>6.500 €</b>

<b>REQUISITI PER GLI UFFICI</b>	
<b>Ufficio per il Segretariato (10 pax)</b>	
<b>Subtotale</b>	<b>3.500 €</b>
<b>Ufficio per il Cerimoniale del Consiglio d'Europa</b>	
<b>Subtotale</b>	<b>1.500 €</b>
<b>CANCELLERIA E SIMILI</b>	
<b>Subtotale</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Liaison officers per le delegazioni</b>	
<b>Subtotale</b>	<b>44.000 €</b>
<b>SALA STAMPA</b>	
<b>Subtotale</b>	<b>14.000 €</b>
<b>QUESTIONI DI CERIMONIALE</b>	
<i>Hostess and Stewards</i> in aeroporto	190.000 €
Noleggio mezzi di trasporto	15.000 €
<b>Subtotale</b>	<b>205.000 €</b>
<b>CENA DI GALA (100 persone)</b>	
<b>Subtotale</b>	<b>180.000 €</b>
<b>IMPREVISTI</b>	<b>58.000 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800.000 €</b>

<b>SPESE PER ALTRI EVENTI A LIVELLO MINISTERIALE E CON SOCIETA' CIVILE</b>				
<b>EVENTO DIP. POLITICHE GIOVANILI</b>				
<b>Trasferimenti <i>meeting</i></b>	<b>Unità</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Numero</b>	<b>Totale</b>
Viaggi team coordinamento/segreteria (5p)	Viaggio	150 €	5	750 €
Alloggio coordinamento/segreteria (5px5g)	Giorno	90 €	25	2.250 €
Corrispettivo per esperti (2 al gg x 3gg)	Unità	500 €	6	3.000 €
Viaggi relatori (30p)	Viaggio	250 €	30	7.500 €
Alloggio relatori (30px1g)	Giorno	150 €	30	4.500 €
Mobilità locale relatori (15px3g)	Giorno	60 €	45	2.700 €
Viaggi partecipanti (50 min. 50 <i>civil servants</i> , 50 ass. giovanili)	Viaggio	250 €	150	37.500 €
Associazioni giovanili ITA (50p.)	Viaggio	150 €	50	7.500 €
Alloggio partecipanti (200px3g)	Giorno	51 €	600	30.600 €
Mobilità locale eventi esterni Torino	Giorno	3.000 €	1	3.000 €
Imprevisti				700 €
				<b>100.000 €</b>

<b>EVENTO DIP. POLITICHE ANTI DROGA</b>	
<i>Coffee break</i>	<b>5.000,00 €</b>

<b>EVENTO DIP. PARI OPPORTUNITA'</b>	
Personale ( <i>hostess, steward</i> , tecnici informatici, interpreti)	75.000 €
Catering ( <i>coffee break</i> , acqua, evento sociale)	20.000 €
Logistica	30.000 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000 €
Grafica e tipografia	20.000 €
Informatica (microfoni, servizio di <i>Wi-Fi</i> , impianti tecnici)	30.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>195.000 €</b>

<b>EVENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE</b>	
Segreteria organizzativa	60.000 €
Personale ( <i>hostess, steward, tecnici informatici, interpreti, liaison officer</i> )	75.000 €
Catering ( <i>coffee break, acqua, evento sociale</i> )	25.000 €
Logistica	50.000 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000 €
Grafica e tipografia	25.000 €
Trasferimenti e altri servizi	15.000 €
Informatica (microfoni, servizio di <i>Wi-Fi</i> , impianti tecnici)	29.500 €
Forniture (materiale di cancelleria)	500 €
	<b>300.000 €</b>

<b>SPESE PER IL PROGRAMMA CULTURALE 2022</b>	
Mostra a Roma per Ministeriale Esteri	60.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Cultura	30.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Esteri	30.000 €
Mostra a Venezia	60.000 €
	<b>180.000 €</b>

<b>FUNZIONAMENTO E MISSIONI</b>				
<b>MISSIONI</b>	<b>N. GIORNI</b>	<b>COSTO PER MISSIONE</b>	<b>N./PAX</b>	<b>TOT.</b>
Missioni mensili a Strasburgo		1.000 €	5 MISSIONI/2 PERSONE	10.000 €
Missioni del RP a Roma		1.000 €	4 MISSIONI/1 PERSONA	4.000 €
Missioni in località italiane in preparazione di eventi culturali		500 €	7 MISSIONI/2 PERSONE	7.000 €
<b>TOTALE</b>			<b>Subtotale</b>	<b>21.000 €</b>
<b>FUNZIONAMENTO E COMUNICAZIONE</b>				<b>TOT.</b>
Spese di comunicazione				50.000 €
Spese di funzionamento (Personale somministrato, cancelleria, attrezzature)				49.000 €
				<b>Subtotale</b>
				<b>99.000 €</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO E MISSIONI</b>				<b>120.000 €</b>
<b>TOTALE SPESE PRESIDENZA</b>				<b>1.700.000 €</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica esposti i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	s	c	0,20	1,50			0,20	1,50			0,20	1,50		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce il quadro analitico dei fattori di massima considerati ai fini della quantificazione della spesa complessiva prevista per il 2021 e il 2022, nell'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, nonché uniformandosi alle indicazioni tecniche riportate dalla Circolare n. 32/2010 del

Dipartimento della R.G.S.<sup>55</sup>, andrebbe non di meno richiesto un supplemento informativo circa i parametri e le ipotesi considerate alle singole previsioni di spesa.

In particolare, elementi di chiarificazione sembrerebbero indispensabili in relazione ai fattori di spesa contemplati per ciascun evento ivi indicato, con l'aggiunta di quelli previsti in relazione al Programma culturale 2022, in aggiunta ai parametri contemplati nella stima dell'onere unitario da sostenersi per le missioni a Roma e Strasburgo oltre che per la preparazione di eventi culturali, di cui andrebbero richieste le ipotesi relative al personale incaricato. A cui, come noto, è correlata ai sensi della legislazione vigente la quantificazione delle spese di trasferta<sup>56</sup>.

Il comma 3 reca quindi la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022, e 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**La RT** conferma che la disposizione indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 euro mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 a decorrere dall'anno 2023.

Si precisa al riguardo che, in sede di quantificazione dello stanziamento di tale voce, era già stata espressamente prevista la copertura della modifica dell'accordo di cooperazione radiotelevisiva con San Marino, dei cui effetti finanziari il presente provvedimento costituisce un'anticipazione, in ragione dell'urgenza di provvedere all'utilizzo dei canali occorrenti per implementare la decisione 2017/899/UE e per consentire l'attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze previste. Si sottolinea che anche le spese di cui al comma 2 sono riconducibili a obbligazioni internazionali, in quanto l'esercizio della presidenza da parte dell'Italia e le connesse responsabilità costituiscono l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'articolo 18 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ratificato e reso esecutivo dalla legge 23 luglio 1949, n. 433.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica esposti i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

---

<sup>55</sup> Paragrafo 4.1, pagina 4.

<sup>56</sup> Si rinvia ai titoli II e III del D.P.R. n. 18/1967.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.3	s	c	-2,22	-3,11	-1,84	-1,84	-2,22	-3,11	-1,84	-1,84	-2,22	-3,11	-1,84	-1,84

**Al riguardo**, per i profili di copertura, dal momento che la disposizione provvede agli oneri per il 2021 e 2022, a valere degli stanziamenti previsti nei fondi speciali previste nel bilancio 2021/2023, andrebbero richieste conferme circa le disponibilità richiamate degli accantonamenti previsti in favore del Ministero degli esteri.

Il comma 4 dispone che i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. La disposizione avvia in tal modo a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'IsIAO, che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro. Per le suddette finalità la disposizione autorizza la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**La RT** riferisce sul comma 4 che ivi si dispone uno stanziamento di 2 milioni di euro, che permette di soddisfare i crediti privilegiati di primo (euro 1.377.654,88) e di secondo grado (pari a euro 248.866,55). Con la quota restante, oltre a fare fronte ad eventuali ulteriori crediti privilegiati che dovessero emergere (al momento non previsti), si potrà dare parziale soddisfacimento ai creditori chirografari (che vantano crediti per euro 3.334.989,58).

Assicura che la disposizione non è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nell'autorizzazione di spesa, in considerazione del fatto che, a mente dell'articolo 15 del D.L. n. 98/2011, alle passività della liquidazione degli enti pubblici si fa fronte nei limiti degli attivi accertati con la liquidazione stessa.

All'onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti effetti in conto maggiori e minori spese correnti:

(milioni di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	c/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.4	s	c	2				2				2			
c.4	s	c	-2				-2				-2			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura maggiori oneri previsti per il 2021, che è posta a valere degli stanziamenti previsti nei fondi speciali previste nel bilancio 2021/2023, andrebbero richieste conferme circa le disponibilità relative agli accantonamenti richiamati dalla norma previsti in favore del Ministero degli esteri.

Il comma 5, alle lettere a)-b), inserisce nel Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.) un'integrazione alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle FFAA in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari.

In particolare, la modifica proposta dalla lettera a) interviene a precisare – mediante il comma aggiuntivo *2-bis* inserito all'articolo 1611 del COM – che le promozioni da attribuire ai "primi" cappellani militari "capo" avvengono – "a regime" – solo nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei "secondi" cappellani militari "capo", fissato in n.10 unità dall'articolo 1546, comma 1, lett. a) del Codice.

La modifica proposta dalla lettera b) interviene a novellare l'articolo 2259 del C.O.M. inserendo, dopo il comma 3, quattro commi aggiuntivi. I commi *3-bis* a *3-ter* stabiliscono che fino al collocamento in congedo dei "terzi" cappellani militari "capo" in servizio al 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Intesa) e al raggiungimento del numero complessivo di n.10 unità dei "secondi" cappellani militari "capo" (fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a)), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime, per cui non ha luogo l'avanzamento dei "primi" cappellani militari "capo". Il comma *3-quater* precisa che a decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a "terzo" cappellano militare "capo". Il comma *3-quinquies* stabilisce che, a decorrere dal 22 maggio 2021, ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione dell'indennità di imbarco di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto (di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni). Si prevede poi che ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.

**La RT** riferisce che ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto "superiore", di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la norma stabilisce che la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.

Sul comma 5 certifica che la norma ivi prevista è stata predisposta in aderenza all'ordine del giorno adottato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della legge 22 aprile 2021, n. 70, che impegna il Governo a ricercare soluzioni per disciplinare la graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dall'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate, con specifico riferimento al fatto che in talune posizioni i cappellani militari in servizio risultano in "esubero" rispetto al nuovo organico (fissato a n.162 unità, dal comma 2 dell'articolo 1547 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.)).

In tale contesto, rileva che il Governo dovrà, nella fase iniziale di applicazione dell'Intesa, considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in "esubero" e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Allo scopo, si introducono nel codice dell'ordinamento militare (libro quinto – personale civile e personale ausiliario delle forze armate, titolo III – personale religioso e libro nono – disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, titolo II – disposizioni transitorie, sezione V – personale ausiliario delle Forze armate) le seguenti disposizioni.

All'articolo 2259 (*Disposizioni provvisorie per i cappellani militari*), dopo il comma 3, sono inseriti i commi da 3-bis a 3-quinquies che recano la graduale riduzione degli organici complessivi dei cappellani militari. Il comma 3-bis, definisce il limite massimo delle immissioni dei cappellani militari correlandolo al tetto finanziario costituito dall'onere complessivo teorico a regime. Autorizza il mantenimento in servizio dei terzi cappellani militari capo (grado in "esaurimento" in quanto cancellato dall'Intesa, non più previsto dall'articolo 1546 del codice dell'ordinamento militare) e dei secondi cappellani militari capo in "eccedenza" (nel periodo transitorio) rispetto a volumi organici fissati dall'Intesa (l'articolo 1546, comma 1, lett. a) fissa il numero complessivo a 10 unità).

Il tetto finanziario è determinato moltiplicando i costi unitari "medi" dei singoli gradi per l'organico di regime.

Nella tabella 1 sono riportati: l'organico "teorico", i costi medi unitari (determinati tenendo conto delle modifiche intervenute al trattamento economico) e il limite finanziario determinato moltiplicando l'organico "teorico" per i costi medi unitari, entro il quale devono essere contenuti gli oneri complessivi delle consistenze effettive.

**Tabella 1 – Determinazione del limite finanziario**

QUALIFICA ECONOMICA	Organico Teorico	CMU	Limite finanziario
Ordinario Militare (Generale di corpo d'armata)	1	212.521	212.521
Vicario Generale (Generale di divisione)	1	186.045	186.045
Terzo Capp. Milit. Capo (Col. + 23 anni)	0	130.517	0
Secondo Capp. Milit. Capo (Ten. Col. + 23 anni)	10	111.108	1.111.081
Primo Capp. Milit. Capo (Maggiore) <sup>(1)</sup>	50	105.947	5.297.374
Cappellano Capo (Capitano + 10 anni)	50	58.446	2.922.319
Cappellano Addetto (Tenente)	25	54.586	1.364.661
Cappellano Complemento (Sottotenente)	25	45.790	1.144.750
<b>TOTALE</b>	162		12.238.751

(1) Costo Medio ponderato calcolato su 35 Primi Cappellani Capo +23 e 15 Primi Cappellani Capo +13

Il comma 3-ter dispone il “congelamento” delle procedure di avanzamento al grado di "secondo" cappellano militare capo fino al raggiungimento degli organici stabiliti per tale grado (n.10 unità) dall'art. 1546, comma 1, lettera a).

Il comma 3-quater, a seguito della soppressione del grado di "terzo" cappellano militare "capo", dispone la cessazione delle procedure di avanzamento a tale grado.

Il comma 3-quinquies reca disposizioni di salvaguardia del trattamento economico per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dell'Intesa, prevedendo l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, pari alla differenza tra le indennità operative e le indennità per servizi di istituto in godimento e la misura dell'indennità di impiego operativo di base come disposto dall'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare.

Certifica che la disposizione non comporta maggiori oneri.

Nel libro quinto, all'articolo 1611 (*Forme di avanzamento*), è stato aggiunto il comma 2-bis, quale disposizione “a regime”, che prevede che l'avanzamento al grado di "secondo" cappellano militare "capo" avvenga nei limiti delle vacanze organiche (la dotazione organica per tale grado è fissata a 10 unità dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).

In funzione delle sopra descritte modifiche introdotte dall'Intesa si è provveduto a sviluppare l'andamento delle consistenze effettive per ogni grado, supponendo, in via conservativa, fuoriuscite esclusivamente per età e limitando le immissioni al fine di assicurare il rispetto del tetto finanziario.

Gli avanzamenti sono stati ipotizzati tenendo conto delle nuove permanenze e delle modalità di avanzamento “a vacanza” per l'accesso al grado di "secondo" cappellano militare capo.

Lo sviluppo delle consistenze è riportato nella successiva Tabella 2.



**Tabella 2 – Sviluppo delle consistenze dei cappellani militari**

Cappellani Militari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario Generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terzo Cappellano Capo	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0	0
Secondo Cappellano Capo	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12	10
Primo Cappellano Capo	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42	39
Cappellano Capo	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36	38
Cappellano Addetto SPE	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16	19
Cappellano Addetto CPL	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35	38
<b>Totale</b>	<b>140</b>	<b>142</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>146</b>

Nelle tabelle seguenti (da 3.a a 3.g) è riportato lo sviluppo delle consistenze dei cappellani militari distinti per grado.

**Tabella 3.a – Piano delle immissioni nel grado di cappellano di complemento nel periodo transitorio**

Cappellani di COMPLEMENTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	0	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35
Immissioni	2	2	3	4	5	5	6	8	8	8	8
Passaggio in SPE	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>

**Tabella 3.b – Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto CPL nel periodo transitorio**

Cappellani Addetti di COMPLEMENTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	19	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passaggio in SPE	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabella 3.c – Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto SPE nel periodo transitorio**

Cappellani Addetti SPE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	17	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16
Immissioni da Cappellano CPL	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Immissioni da Cappellano Addetto CPL	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Promozioni a Cappellano Capo	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>19</b>

**Tabella 3.d – Piano delle immissioni nel grado di cappellano capo nel periodo transitorio**

<b>Cappellani Capi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	43	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36
Immissioni da Cappellano Addetto	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Promozioni a 1° Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>38</b>

**Tabella 3.e – Piano delle immissioni nel grado di primo cappellano capo nel periodo transitorio**

<b>Primi Cappellani Capi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	16	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42
Immissioni da Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Promozioni a 2° Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	1	0	2	2	3	3	2
<b>Totale consistenze</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>39</b>

**Tabella 3.f – Piano delle immissioni nel grado di secondo cappellano capo nel periodo transitorio**

<b>Secondi Cappellani Capi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	34	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12
Immissioni da Primo Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	1	3	3	3	3	4	7	4	3
<b>Totale consistenze</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

**Tabella 3.g – Piano delle immissioni nel grado di terzo cappellano capo nel periodo transitorio**

<b>Secondi Cappellani Capi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	7	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0
Zero Immissioni (grado cancellato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nella Tabella 4 sono riportati gli oneri determinati moltiplicando lo sviluppo delle consistenze per i Costi "Medi" Unitari.

**Tabella 4: Sviluppo degli oneri dei cappellani militari**

<b>Cappellani Militari</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Ordinario Militare	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521
Vicario Generale	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045
Terzo Cappellano Capo	913.618	913.618	913.618	783.101	652.584	522.067	130.517	130.517	130.517	0	0
Secondo Cappellano Capo	4.444.323	4.444.323	4.333.215	3.999.890	3.666.566	3.333.242	2.999.918	2.555.486	1.777.729	1.333.297	1.111.081
Primo Cappellano Capo	1.377.317	1.377.317	2.118.949	2.648.687	3.602.214	4.237.899	4.449.794	4.449.794	4.343.846	4.449.794	4.131.951
Cappellano Capo	2.337.855	2.688.533	2.396.301	2.396.301	2.045.623	1.870.284	1.870.284	1.987.177	2.104.069	2.104.069	2.220.962
Cappellano Addetto SPE	1.091.729	982.556	1.091.729	1.037.142	1.037.142	982.556	873.383	818.797	818.797	873.383	1.037.142
Cappellano Addetto CPL	873.383	655.037	436.692	218.346	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	91.580	183.160	320.530	503.690	732.640	870.010	1.053.170	1.282.119	1.465.279	1.602.649	1.740.019
<b>Totale</b>	<b>11.528.370</b>	<b>11.643.110</b>	<b>12.009.599</b>	<b>11.985.723</b>	<b>12.135.335</b>	<b>12.214.623</b>	<b>11.775.631</b>	<b>11.622.455</b>	<b>11.038.803</b>	<b>10.761.758</b>	<b>10.639.722</b>

Lo sviluppo delle consistenze prospettato, moltiplicato per i costi medi unitari, assicura il rispetto del limite finanziario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, soffermandosi in primis sulla lettera a) e sulla lettera b), cpv, 3-ter, va premesso che l'organico di diritto (art.1547 del C.O.M.) dei cappellani militari, è stato rideterminato di recente dall'articolo 3 della legge n. 70/2021, che ne ha ridefinito sia il quadro complessivo dei posti previsti (passati da n.204 a n. 162 unità), che quelli in ciascun grado della carriera, e la norma fa seguito all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati<sup>57</sup>, in cui si impegna il Governo all'applicazione graduale del nuovo assetto normativo derivante dall'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate, ai fini della salvaguardia di talune posizioni di cappellani militari in servizio risultanti in esubero rispetto al nuovo organico di diritto.

In tal senso, è stabilito che nella fase iniziale di applicazione della citata Intesa, il Governo sarà tenuto a considerare transitorio l'organico complessivo dei cappellani militari, come un tetto finanziario unitario, ciò consentendo il mantenimento in servizio, fino al naturale congedo con il grado attuale, dei cappellani militari risultanti ad oggi in esubero rispetto alla nuova dotazione organica nel proprio grado, provvedendo alla compensazione del relativo maggior onere rispetto a quello da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente, attraverso i mancati reclutamenti, ovvero, mediante i mancati avanzamenti per le posizioni non coperte in altri gradi.

La Tavola 1 della RT espone la vigente dotazione organica di diritto, indicando il corrispondente costo medio unitario per ciascun grado, pervenendo alla quantificazione del limite finanziario complessivo della dotazione organica dei cappellani militari. Quest'ultimo, limite di spesa (circa 12 milioni di euro) da ritenersi quale massimale di spesa annuo invalicabile per la spesa da sostenersi per personale del ruolo Cappellani del servizio di assistenza spirituale delle FFAA.

Da sottolineare che nella nuova dotazione organica non è più prevista la figura del terzo cappellano capo, grado attualmente interessato dagli esuberi come indicato dalla RT (n. 7 unità).

Sul punto, dal momento che il citato prospetto della RT fornisce l'indicazione del costo medio unitario omnicomprensivo previsto per ciascun grado, pur considerando in linea di massima la congruità della spesa unitaria prevista<sup>58</sup>, andrebbero richiesti

---

<sup>57</sup> 14 aprile 2021.

<sup>58</sup> Il Conto Annuale 2020 (dati 2019) fornisce alcune indicazioni circa i dati delle retribuzioni medie lorde. Per quanto riguarda il personale dirigente ed equiparato sotto il profilo economico (Ordinario militare (equiparato al grado di Generale di C.A.), vicario (equiparato al grado di Generale di Divisione), terzo cappellano militare capo (equiparato al grado di Colonnello + 23 anni di servizio); secondo cappellano militare capo (equiparato al grado di Tenente Colonnello +23 anni di servizio) e primo cappellano militare capo (equiparato al grado di Maggiore +13 anni di serv.), il dato della retribuzione media indicato è di 70.948 euro annui, di cui 50.031 euro di componenti retributive fondamentali (stipendio; I.I.S., 13°; RIA) e 20.916 euro di trattamento "accessorio" (Straordinario, Indennità fisse, Altre indennità). Per quanto riguarda i profili NON dirigenziali (Cappellano Capo +10 anni (Equiparato al grado di Capitano)), Cappellano addetto (Equiparato al grado di Tenente) e Cappellano di Complemento (Equiparato al grado di Sottotenente), la retribuzione media indicata in ragione annua è di 45.292 euro lordi, di cui 26.865 euro di trattamento fondamentale (stipendio; I.I.S., 13°; RIA) e 15.426 euro annui di trattamento "accessorio" (Straordinario, Indennità fisse,

ulteriori elementi informativi in merito alle singole componenti del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico accessorio previsti dalla legislazione vigente per ciascun grado<sup>59</sup>.

Le Tabelle 2 e 4, uniformandosi a quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, forniscono quindi il quadro evolutivo di sintesi degli organici previsti, per ciascun grado, nel decennio 2021/2031 e della corrispondente spesa annua complessiva.

Per i profili inerenti la piena compensazione finanziaria degli "esuberanti" che ad oggi esistenti, nelle more del loro riassorbimento nell'ambito della dotazione massima prevista, va evidenziato che la dotazione organica complessiva prevista, per ogni annualità del decennio, quale risultante dalla evoluzione degli avanzamenti consentiti nel periodo transitorio, corrisponde ad un dato inferiore in ciascun anno alla dotazione organica di diritto complessiva ad oggi prevista dalla legislazione vigente (n.162 posizioni), così come soprattutto il relativo ammontare di spesa anno corrispondente, rispetterebbe pienamente il limite massimo previsto per l'organico di diritto, come previsto dalla legislazione vigente (per l'appunto 12,2 milioni di euro annui).

Alcuni elementi di riflessione emergono dalla ricognizione dei dati esposti dalla RT a rappresentare il quadro evolutivo previsto nel decennio 2021/2031 per ciascun grado della carriera in esame.

In particolare, alle Tavole 3a-3g della RT, sono riportate le dotazioni previste, in ciascun anno, in relazione agli avanzamenti previsti per i singoli gradi della carriera, da cui emerge che la dotazione del grado di terzo cappellano "capo" (ad oggi prevista in n.7 unità in "esuberanti") risulterà ridotta a n. 1 unità già nel 2027 e del tutto azzerata nel 2030. La relativa compensazione dovrebbe operare principalmente attraverso il blocco degli avanzamenti al grado di cappellano di complemento addetto SPE nel periodo transitorio, sia dal grado di cappellano di complemento (di cui sono congelati i relativi avanzamenti sino al 2024) che dal grado di cappellano di complemento addetto (di cui sono ridotti a 1/3 gli avanzamenti dal 2021 al 2025).

Ne risulta azzerata la relativa spesa relativa al predetto grado dal 2025 in poi sino al 2031, a parziale compensazione dell'onere residuo relativo alle posizioni in esuberanti di terzo cappellano, che cesseranno solo nel 2030.

A sostegno della evoluzione degli avanzamenti previsti nell'organico durante il periodo transitorio 2021/2031 si è provveduto definitivamente, a sviluppare l'andamento previsto delle consistenze effettive per ogni grado, supponendo, in via conservativa, fuoriuscite esclusivamente per età, e limitando le immissioni al fine di assicurare il rispetto del tetto finanziario

Nel complesso, riprendendo in parte le considerazioni già formulate a suo tempo<sup>60</sup>, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, pur convenendo sulla

---

Altre indennità). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020, sul sito internet del Dipartimento.

<sup>59</sup> Sul punto si rinvia ai dati riportati nella RT annessa all'A.S. 1761 e alla Nota di Lettura n. 158, pagina 5 e seguenti.

circostanza che nel periodo transitorio, i maggiori oneri da sostenersi per gli "esuberanti" (concentrati nel profilo di terzo cappellano capo) rispetto all'organico previsto dalla legislazione vigente, risultano pienamente compensati dalle disposizioni di blocco delle immissioni in ruolo e dal rallentamento degli avanzamenti negli altri gradi, andrebbero non di meno richiesti ragguagli in merito ai puntuali criteri adottati dalla RT nella stima degli avanzamenti in carriera ipotizzati in ciascuna annualità del decennio, per ciascun grado, tenuto conto del relativo onere unitario annuo previsto per i vari gradi e dell'anzianità maturata dai cappellani in servizio, a cui è come noto correlato il riconoscimento della dirigenza "economica" (cd. personale con trattamento "superiore") prevista dalla legislazione vigente per gli ufficiali delle FF.AA. al compimento del 13 e al 23 anno di servizio.

Venendo poi alla lettera b), cpv *3-quinquies*, dal momento che la disposizione è prevista a salvaguardia del trattamento economico per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dell'Intesa, prevedendosi l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile<sup>61</sup>, pari alla differenza tra le indennità operative e le indennità per servizi di istituto in godimento e la misura dell'indennità di impiego "operativo" di base come disposto dall'articolo 1621, comma 5, del codice dell'ordinamento militare (COM), non comportando la stessa maggiori oneri di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 6, alle lettere a) e b), dispone un ampliamento dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

In particolare, la novella consiste sia nell'estensione temporale dell'esenzione fino al 31 dicembre 2021, rispetto al termine vigente del 15 ottobre 2021, sia nell'ampliamento degli ambiti oggetto dell'esenzione medesima

**La RT** riferisce sul comma 6 che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

---

<sup>60</sup> Nota di lettura, n. 158, pagina 20.

<sup>61</sup> Ai sensi dell'articolo 1621 del Codice all'Ordinario militare compete all'Ordinario militare il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale; al Vicario generale militare spetta integralmente il trattamento economico di base degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità: a) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione; b) l'indennità mensile di impiego operativo di base; c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti; d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.

## **Articolo 15**

### ***(Proroga “Strade sicure” e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)***

Il comma 1 proroga ulteriormente l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 2, al fine di attuare la suddetta proroga autorizza, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Il comma 3, al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, incrementa il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 400 unità. A tal fine, si applicano le disposizioni di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Il comma 4 per l'attuazione dell'incremento del contingente di cui al comma 3, autorizzata la spesa di euro 309.159 per l'anno 2021 per il personale delle Forze armate impiegato nel controllo del territorio di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Il comma 5, al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa, autorizza la spesa di euro 1.659.477.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Commi 1-2 -Proroga fino al 31/12/2021 del contingente di 753 unità per operazione Strade sicure-contenimento COVID 19 – oneri di personale – maggiore spesa corrente	2,6				2,6			
Commi 1-2 – Proroga fino al 31/12/2021 del contingente di 753 unità per operazione Strade sicure-contenimento COVID 19 – effetti riflessi – maggiori entrate tributarie					1,26			
Commi 1-2 – Proroga fino al 31/12/2021 del contingente di 753 unità per operazione Strade sicure-contenimento COVID 19 – oneri di funzionamento – maggiore spesa corrente	2,43				2,43			
Commi 1-2 – Proroga fino al 31/12/2021 del contingente di 753 unità per operazione Strade sicure-contenimento COVID 19 – oneri una tantum – maggiore spesa corrente	0,05				0,05			
Comma 4 – Incremento di 400 unità contingente personale Forze Armate per il vertice G20 – oneri di personale – maggiore spesa corrente	0,18				0,18			
Comma 4 – Incremento di 400 unità contingente personale Forze Armate per il vertice G20 – effetti riflessi – maggiori entrate tributarie					0,09			
Comma 4 – Incremento di 400 unità contingente personale Forze Armate per il vertice G20 – oneri di funzionamento – maggiore spesa corrente	0,03				0,03			
Comma 4 – Incremento di 400 unità contingente personale Forze Armate per il vertice G20 – oneri una tantum – maggiore spesa corrente	0,10				0,10			
Comma 6 – Impiego assetti aeronavali Difesa per la sicurezza marittima per lo svolgimento del G20 – maggiore spesa corrente	1,66				1,66			

**La RT** con riferimento alla proroga ai commi 1 e 2 d’impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell’ambito del dispositivo “Strade sicure” a disposizione dei Prefetti, sottolinea che la stessa comporta una spesa complessiva di **5.080.080 euro**.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, la RT assume a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 61 gg. dal 1° novembre al 31 dicembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l’onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.250.010 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato –

- ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 1.352.268 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 41.170 euro;
  - materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 7.500 euro;
  - vitto, ammontante a complessivi 688.995 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
  - alloggio, ammontante a complessivi 1.607.655 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
  - equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 66.603 euro;
  - funzionamento automezzi ammontante a complessivi 65.880 euro.

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	<b>numero</b>	<b>costi unitari</b>	<b>costo/mese</b>	<b>costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)</b>
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	1.352.268
Straordinario	753	17,66	625.005	1.250.010
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			1.290.055	2.602.278
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	<b>numero</b>	<b>costi unitari</b>	<b>costo/mese</b>	
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	688.995
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	1.607.655
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	66.603
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	65.880
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			1.194.656	2.429.133
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				41.170
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				7.500
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>48.670</b>
<b>RIEPILOGO</b>			<b>costo/mese (30 gg.)</b>	<b>costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)</b>
ONERI DI PERSONALE			1.290.055	2.602.278
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	2.429.133
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>2.484.710</b>	<b>5.031.410</b>
ONERI UNA TANTUM				48.670
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.588.150</b>	<b>5.080.080</b>

La RT, in merito ai commi 3 e 4 afferma che l'impiego del contingente del personale delle Forze armate per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021. La norma riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 25 ottobre al 3 novembre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i



vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, la RT evidenzia che la norma rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

- 1) il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati;
- 2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

La RT fornisce quindi gli elementi di calcolo posti a base della quantificazione dell'onere come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 400 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 10 gg. dal 25 ottobre al 3 novembre 2021.

In ragione di quanto sopra, la RT definisce il seguente onere aggiuntivo:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 110.559 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 69.000 euro;
- viveri, ammontante a complessivi 9.600 euro, calcolando un incremento giornaliero alla razione viveri, pari a euro 2,40 *pro capite*;
- servizi generali ammontante a complessivi 8.400 euro, considerando un incremento *pro capite* giornaliero pari a euro 2,10;
- equipaggiamento/vegiario ammontante a complessivi 5.800 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 5.800 euro;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti,) per un onere complessivo di circa 30.000 euro;
- sanificazione personale, mezzi e materiali per un onere complessivo di circa 40.000 euro;
- materiali ed attrezzature varie, ammontanti a complessivi 30.000 euro.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la RT quantifica la spesa in 309.159 euro, come da evince dal seguente prospetto riepilogativo degli oneri.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
CONCORSO G20 - 400 UN. DAL 25/10 AL 03/11 2021				
400 MILITARI <u>IN SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	400	€ 17,25	€ 207.000	€ 69.000
Straordinario	400	€ 17,66	€ 332.008	€ 110.559
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>€ 539.008</b>	<b>€ 179.559</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	400	€ 2,40	€ 28.800	€ 9.600
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	400	€ 2,10	€ 25.200	€ 8.400
Equipaggiamento/vestiario	400	€ 1,45	€ 17.400	€ 5.800
Funzionamento automezzi	29	€ 20	€ 17.400	€ 5.800
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 88.800</b>	<b>€ 29.600</b>
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti)			€	30.000
Sanificazione personale, mezzi e materiali			€	40.000
Materiali e attrezzature varie			€	30.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>€ 100.000</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 539.008	€ 179.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 88.800	€ 29.600
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 627.808</b>	<b>€ 209.159</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 100.000
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 727.808</b>	<b>€ 309.159</b>

Relativamente ai commi 5 e 6 la RT si limita a descrivere le norme.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1 e il comma 3, in considerazione dei dati e parametri adottati nella quantificazione degli oneri di spesa fornita dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 5 andrebbero forniti gli elementi e i dati posti a base della quantificazione dell'onere per l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20.

Infine, sempre con riferimento al comma 5, si segnala che l'autorizzazione di spesa ivi indicata non reca l'esercizio finanziario di riferimento.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

**Articolo 16**

***(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)***

Il comma 1 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021. Tale norma prevede il finanziamento al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, a titolo di contributo in conto impianti.

Il comma 2 incrementa di 200 milioni di euro le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il comma 4, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, attribuisce alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178<sup>62</sup>, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

Il comma 5, in attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, attribuisce alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

Il comma 6, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, attribuisce per l'anno 2021 alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 7, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, stabilisce che la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021.

Il comma 8 subordina l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.

Il comma 9, al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

---

<sup>62</sup> Tale norma, al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente il 20 luglio 2020, preordina, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.

Il comma 10, in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, riconosce ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1  
(articolo 16, comma 10)

Comune	Contributo
Altivole	303.777
Asolo	1.513.583
Carbonera	50.854
Casale sul sile	55.943
Castelfranco veneto	2.987.745
Castello di Godeco	478.344
Codogné	361.845
Colle Umberto	161.399
Conegliano	3.883.830
Fonte	220.229
Gaiarine	209.860
Giavera del Montello	406.119
Godega sant'urbano	131.520
Istrana	381.417
Loria	213.673
Mareno di Piave	473.910
Maserada sul Pive	300.611
Monastier di Treviso	126.244
Montebelluna	2.619.341
Nervesa della Battaglia	138.459
Oderzo	1.492.695
Padova	37.978.796
Paese	16.735
Pieve di Soligo	551.775
Ponzano Veneto	237.978
Povegliano	193.822
Quinto di Treviso	273.933
Refronteolo	93.449
Resana	496.489
Riese PIO X	448.475
Roncade	55.028
San Biagio di Callalta	379.092
San Fior	424.739

Il comma 11 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provveda ai sensi dell'articolo 17.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Comma 1-2 – Incremento Ferrovie dello Stato contributi in conto impianti – maggiore spesa in c/capitale	1.500				1.500			
Comma 3 – incremento autorizzazione di spesa per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto – maggiore spesa in c/capitale	20				20			
Comma 7 – Somme spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano per le entrate erariali sui giochi per gli anni antecedenti al 2022 – maggiore spesa corrente	100				100			
Comma 9 – completamento programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale – maggiore spesa in c/capitale	340				340			
Comma 10 – contributo ai comuni per sentenze Consiglio di Stato su riparto FSC – maggiore spesa corrente	62,92				62,92			

**La RT** descrive i commi 1 e 2 mentre relativamente al comma 3 afferma che la disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere, un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una, esercitando la facoltà prevista nella legge autorizzatoria.

La RT afferma poi che le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ripartire tra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna le risorse già stanziare per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con riferimento al comma 7 la RT evidenzia che la norma comporta oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021.

In merito al comma 8 la RT ne sottolinea la natura ordinamentale e di salvaguardia stabilendo che l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi ivi richiamati.

Con riguardo al comma 9 la RT afferma che la disposizione è finalizzata ad accelerare la spesa per il completamento dei programmi di investimento già in corso autorizzando la spesa di 340 milioni di euro nel 2021.

In merito al comma 10 la RT evidenzia che la norma – finalizzata a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all'annullamento decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme quantificate nell'importo complessivo di 61.991.121,11, incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo – comporta un onere di 62.924.215 pari alla somma di 61.991.121,11 incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo. La RT

specifica che per la quantificazione degli interessi si è ipotizzato di far decorrere gli interessi dal 1° dicembre 2015 ipotizzando il pagamento al 1° gennaio 2022.

Infine la RT si limita a descrivere il comma 11.

**Al riguardo**, si osserva che tutte le autorizzazioni di spesa recate dal presente articolo si configurano come tetti di spesa e pertanto, non si hanno osservazioni da formulare, ad eccezione del comma 5 laddove si dispone che il contributo riconosciuto alla regione Friuli Venezia Giulia possa essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021. Sul punto, al fine di evitare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se la compensazione in esame determini da una parte la mancata corresponsione del contributo in esame alla regione e dall'altra una corrispondente riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte della regione.

In relazione agli effetti sui saldi, si osserva che le spese di cui ai commi 1,2,3,9 sono in conto capitale ma se ne prevede l'immediata spendibilità negli ultimi mesi dell'anno 2021, non essendo registrati effetti sul 2022. Andrebbe quindi chiesta conferma di tale rapido grado di realizzazione di spese per investimenti che normalmente fanno registrare effetti più gradualmente e rallentati sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

Si osserva inoltre che per la spesa di cui al comma 10, la RT ipotizza il pagamento il 1° gennaio 2022, quindi andrebbe registrata sul 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento.

## **Articolo 17** ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 incrementa di 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (finalizzato a dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui complessivi a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia).

Il comma 2, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, incrementa di 187 milioni di euro per il 2021 il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge n. 178 del 2020 istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il comma 3 provvede alla quantificazione complessiva degli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinandola in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, nonché, nei seguenti termini, alla loro copertura:

- a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Fondo per le emergenze nazionali), come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (in misura pari a 700 milioni di euro, poi ridotti di 100 milioni di euro dal comma 9 dell'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021, di 105,85 milioni dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2021 e infine di 129,4 milioni dal comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 130 del 2021);
- b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 (istituito presso lo stato di previsione del MEF e su cui sono appostati 2 miliardi di euro per il 2021 per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dal medesimo articolo 26 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni);
- c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato) che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
- d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente (cap. 2999, con stanziamento di 1,5 miliardi di euro e disponibilità residue di circa 823 milioni), di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;
- e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale (cap. 7496, con stanziamento di 2 miliardi e disponibilità residue di oltre 1,3 miliardi), di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;
- f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (relativa al prepensionamento dei lavoratori precoci);
- g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 67 del 2011 (relativi ai benefici pensionistici per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti, ammontanti per il 2021, sulla base dello stanziamento inizialmente previsto – pari a 233 milioni di euro – e di successive operazioni di riduzione e rifinanziamento – rispettivamente pari a 16,9 e 123,8 milioni -, a complessivi 339,9 milioni di euro);
- h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 30 del 2021 (relativa al congedo o al bonus baby sitting per l'astensione dal lavoro determinata dalla quarantena o dal contagio del figlio infraquattordicenne, ammontante, prima del presente decreto-legge, a 172,7 milioni di euro);
- i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, relativa ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo (si tratta dello stanziamento di 856,8 milioni di euro destinati al reddito di emergenza (ReM) in favore dei soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro che hanno terminato i trattamenti di disoccupazione di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021);
- l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge n. 296 del 2006 (potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle Capitanerie di porto, finanziata, unitamente ad una vasta molteplicità di misure afferenti a svariati ministeri, a valere

sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dal comma 1039), come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;

- m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021 e 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1- Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021;
- n) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- o) quanto a 25.804.000 euro per l'anno 2022 e 34.304.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE;
- q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11 e 13, commi 3 e 4.

Il comma 4, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni, specificando soltanto, in relazione alla copertura di cui alla lettera *m*), che le risorse stanziato sul capitolo 3100 dello stato di previsione del MEF sono utilizzate per pagare gli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale a favore degli enti e organismi titolari dei predetti conti e quelli da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici rientranti nel sistema di tesoreria unica. Considerato che con il nuovo sistema di remunerazione i tassi di interesse subiscono oscillazioni ridotte tra un anno e l'altro lo stanziamento viene ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021 (5,6 miliardi di stanziamento iniziale) e di 165 milioni di euro per l'anno 2022 (6 miliardi di stanziamento iniziale).



**Al riguardo**, si segnala preliminarmente che i valori complessivi degli oneri riportati nell'alinea del comma 3 sono coerenti con quanto riportato nell'allegato 3 soltanto se riferibili anche a quelli derivanti dall'articolo 5, a differenza di quanto disposto nell'alinea. Analogamente, in relazione alla lettera *r*), i valori ivi riportati sembrano scontare anche le maggiori entrate derivanti dall'articolo 5, che tuttavia non viene indicato nel novero delle disposizioni apportatrici delle maggiori entrate o delle minori spese riportate dalla lettera *r*) con finalità di copertura. Sempre in rapporto alla lettera *r*), un analogo problema sembra porsi rispetto alle maggiori entrate per effetti riflessi di cui all'articolo 13, comma 2, che sembrano essere necessarie per attingere i valori complessivamente indicati, ma che – stando al dispositivo – non dovrebbero essere conteggiate, in quanto esso fa riferimento soltanto ai commi 3 e 4 dell'articolo 13.

In relazione alla copertura su cui la RT fornisce un approfondimento (lettera *m*)), non appare chiaro il motivo per cui l'asserita riduzione delle oscillazioni dei tassi tra un anno e l'altro sia idoneo e sufficiente a giustificare la riduzione dello stanziamento, giacché ciò di per sé non implica nulla in ordine al livello assoluto della spesa per interessi, potendosi soltanto ipotizzare che la RT abbia sottinteso che si sia già in presenza di tassi più bassi del previsto e che con il nuovo sistema di remunerazione si possa escludere l'aumento degli stessi nel prossimo anno ai fini della remunerazione dei conti di tesoreria, aprendo così i margini per la modalità di copertura in esame. Tale ricostruzione andrebbe comunque confermata.

Per quanto attiene alla lettera *b*), nell'evidenziare l'entità della copertura adottata a valere sulle risorse inizialmente stanziare (ben 1,6 miliardi su un totale di 2 miliardi), si rappresenta che gli importi coinvolti dovrebbero comunque corrispondere a valori sostanzialmente di consuntivo, giacché le domande per i crediti d'imposta in questione dovevano essere presentate per il primo dei due crediti d'imposta dal 12 aprile al 3 maggio 2021 e, per il secondo credito d'imposta, dal 1° giugno al 2 novembre 2021. Si chiede pertanto conferma della correttezza di tale ricostruzione e della sostanziale definitività degli importi finora addebitabili ai suddetti crediti d'imposta (evidentemente non superiori a 400 milioni), possibilmente indicando anche gli effettivi tiraggi registrati.

In relazione alla lettera *f*), nel rappresentare che lo stanziamento attualmente disponibile risulta pari a 572,2 milioni di euro e ricordando che esso è stato ridotto di 70 milioni di euro dall'articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021, si chiede conferma della disponibilità delle occorrenti risorse, anche in via prospettica, ovvero tenendo presenti i possibili pensionamenti che interverranno entro la fine dell'anno. Analoga assicurazione andrebbe fornita in relazione alle disponibilità delle risorse di cui alle lettere *g*) (pensionamenti degli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti) ed *i*) (reddito di emergenza).

In relazione alla lettera *l*), si rappresenta che il Fondo per il finanziamento degli investimenti ammonta nel complesso a 2.150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dei quali potenzialmente riferibili alla voce ora incisa, in quanto destinati

in sede di riparto al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso dal DPCM 28 novembre 2018 (allegato 1) sono 65,3 milioni del Ministero della difesa e 12,25 del Ministero delle infrastrutture (per il 2022) e 94 milioni del Ministero della difesa e 19,25 del Ministero delle infrastrutture (per il 2023). Appare comunque molto probabile che soltanto una frazione di tali importi sia stata effettivamente destinata alla più specifica finalità del potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto. Circa l'ammontare di tali risorse, la loro perdurante disponibilità e l'assenza di effetti pregiudizievoli su investimenti già avviati o programmati a valere sulle stesse, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo, onde valutare la sostenibilità della presente riduzione di spesa. Si rappresenta comunque che le risorse utilizzate a copertura (10 milioni sia per il 2022 che per il 2023) sono di conto capitale, mentre tutti gli oneri riferibili al 2022 e al 2023 sono di parte corrente. Ne deriva che la copertura adottata integra una fattispecie di dequalificazione della spesa.

In relazione al medesimo profilo critico, si evidenzia poi che l'ammontare degli oneri per il 2021 relativi a spese di conto capitale è pari a 1.960 milioni di euro (si elidono gli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e la copertura di cui alla lettera *a*)), mentre le coperture che attingono a risorse di conto capitale (rinvenibili nelle lettere *b*) ed *e*)) raggiungono il più elevato livello di 2.150 milioni di euro, per cui in rapporto a 190 milioni di euro si manifesta anche in questo caso una dequalificazione della spesa.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2021

[Nota di lettura n. 257](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 292**)

"

[Nota di lettura n. 258](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (**Atto del Governo n. 294**)

"

[Nota di lettura n. 259](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (**Atto del Governo n. 304**)

"

[Nota di lettura n. 261](#)

Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 301**)

"

[Nota di lettura n. 263](#)

**A.S. 2405:** "Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 264](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (**Atto del Governo n. 289**)

"

[Nota di lettura n. 265](#)

**A.S. 2409:** "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"

"

[Nota di lettura n. 266](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 293**)

"

[Nota breve n. 24](#)

Documento programmatico di bilancio 2022

"

[Nota di lettura n. 268](#)

Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (**Atto del Governo n. 313**)